

CLASSIFICAZIONE DOGANALE (TARIC) E DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE DELLE MERCI

Avv. Chiara Ciuccarelli
Giovedì 12 ottobre 2023


Agenda

- Gli impatti della classificazione delle merci sulla determinazione dell'origine
- L'origine non preferenziale/comune e l'origine preferenziale con Paesi legati alla UE da accordi reciproci o non
- Il certificato d'origine
- I certificati di circolazione e le dichiarazioni sostitutive in fattura
- Cumulo bilaterale, “no drawback”
- Conseguenze amministrative e penali per la non corretta dichiarazione di origine
- Informazioni vincolanti per l'origine

PARTE I

La classificazione doganale delle merci

Introduzione - Gli elementi dell'accertamento doganale



Classificazione doganale delle merci

Definizione, scopo e impatti

La classificazione doganale

Processo e dato (il codice)



La movimentazione dei prodotti nell'ambito del commercio internazionale pone l'obbligo (doganale) di qualificare la natura degli stessi, ossia **determinarne la classificazione doganale**, al fine di individuare gli obblighi e le formalità connesse con la loro movimentazione e poste in capo al soggetto importatore/esportatore.




La **classificazione doganale** di un prodotto è il **processo** attraverso il quale attribuire un **codice**, il **codice di «classificazione doganale»**



La classificazione doganale

Lo scopo



Classificazione doganale delle merci

Implicazioni

➤ La «**classificazione doganale**» è:

✓ **Responsabilità dell'operatore economico, che deve**

- Individuare l'esatto codice di classificazione da indicare nelle proprie dichiarazioni doganali corrispondente al prodotto importato od esportato, anche ove rappresentati in dogana da un rappresentante diretto o indiretto;
- prevenire irregolarità per non incorrere in sanzioni;
- rettificare eventuali errori.

✓ **un'Opportunità per l'operatore economico per:**


- Ridurre oneri fiscali e costi operativi all'importazione ed all'esportazione;
- Definire una pianificazione e strategia doganale

✓ La **corretta classificazione** consente di:

- applicare correttamente il dazio;
- conoscere le disposizioni unionali afferenti a quel prodotto e fornire valori statistici attendibili;
- compilare correttamente la dichiarazione doganale, applicare correttamente la “fiscalità interna” (accise ed IVA), applicare divieti di natura economica, applicare misure antidumping stabilite dall'UE, applicare le preferenze tariffarie;
- applicare correttamente le norme extra-tributarie ai fini sanitari, fitopatologici, di pubblica sicurezza, di repressione delle frodi in commercio, di difesa del patrimonio artistico, ecc.


✗ Una **errata classificazione** può comportare:

- **un'evasione di diritti doganali** con rilevanti **conseguenze sanzionatorie a livello amministrativo** per il soggetto responsabile della dichiarazione;
- **conseguenze di rilevanza penale** nel caso in cui si configurasse il reato di **contrabbando**;
- **altre ripercussioni** in altri settori diversi da quello fiscale (come la sicurezza pubblica, i divieti economici, la sanità, ecc.).



Importanza della classifica

Il multipurpose della classifica doganale



Origine preferenziale

Esempio voce doganale 8482 (cuscinetti)

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)

Le prime due colonne dell'elenco **descrivono** il prodotto ottenuto:

- 1) la **prima** colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato di classificazione delle merci (se preceduta da «ex» significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce/capitolo descritta nella colonna 2)
- 2) la **seconda** riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo

Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4.



Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella **colonna 3**, sia nella **colonna 4**, l'esportatore può scegliere di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4 (tra loro **alternative**). Se invece nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.



Voce SA	Designazione merci	Accordo UE – Algeria (estratto)	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il dazio applicato in importazione

Misure tariffarie – Dazi applicati all'importazione nei Paesi terzi

Il portale ACCESS2MARKETS <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home> è un database messo a disposizione dalla Commissione europea che permette agli operatori UE di individuare, sulla base di un motore di ricerca, il trattamento daziario applicato ad una specifica merce all'importazione in un determinato Paese terzo (oppure all'importazione nell'UE); il database riporta, ove applicabili, anche eventuali preferenze tariffarie in relazione all'origine preferenziale.

È inoltre possibile consultare varie tipologie di informazioni di interesse.



Il dazio applicato in importazione

Import in un Paese terzo - Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

Results for product code **9401.20** from Italy to Algeria

Tariffs

Tariffs under a heading

Rules of origin

Rules of origin for other agreements

Taxes

Procedures and formalities

Trade barriers

Trade flow statistics

How to read the results

Tariffs

latest update: 23 May 2022

MFN	Most Favoured Nation rate	15%
Tariff applicable to 234 countries and territories		
EU	EU preferential rate	0%
Tariff applicable to 27 countries and territories		

Notes

Tariffs

Tariffs under a heading

Rules of origin

Rules of origin for other agreements

Taxes

Procedures and formalities

Trade barriers

Trade flow statistics

How to read the results

Taxes

latest update: 23 May 2022

Value Added Tax (VAT)

Value added tax (VAT) is levied at a rate of 19% of the duty paid value.

Service fee (SEF)

A service fee amounting to 1500 DZD per electronic declaration of at most 5 articles and to 3000 DZD per electronic declaration of more than 5 articles as well as per electronic summary declaration (manifest) is levied on imports.

Solidarity levy (SOL)

Solidarity levy is charged at a rate of 2% of the dutiable value.

[How to read the results](#)

Tariffs

Tariffs under a heading

Rules of origin

Rules of origin in other agreements

Taxes

Procedures and formalities

Trade barriers

Trade flow statistics

How to read the results

Rules of origin

latest update: 31 August 2016

The product classified in **HS 940120** must originate in the EU or Algeria in order to qualify for the lower or zero preferential tariff under the EU-Algeria agreement.

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:

Manufacture from materials of any heading, except that of the product

or

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

Importanza della classifica

Adempimenti doganali



Come viene individuato il codice doganale

Gli errori più comuni



La Dogana

Il fornitore

Lo spedizioniere
doganale

Il cliente

Per consuetudine



- La fase cruciale del processo di classificazione consiste nell'individuazione della nomenclatura combinata (NC).
- Tale **individuazione deve essere condotta in base a criteri rigorosi, normativamente stabiliti e legalmente vincolanti.**
- Possono fornire un utile **supporto interpretativo** ai fini classificatori anche **fonti** diverse, non legalmente vincolati, ma tuttavia di **riconosciuta rilevanza.**

La gerarchia delle fonti

WCO e Sistema Armonizzato



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

La **CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA ARMONIZZATO** del 1988

Il **WCO** (Organizzazione Mondiale delle Dogane), con sede a **Bruxelles**, sovrintende all'aggiornamento e alla corretta applicazione delle norme con il Consiglio di Cooperazione Doganale (C.C.D.) per l'applicazione uniforme del sistema.

Il **Sistema Armonizzato** prevede:


- la **classifica** della merce attraverso un codice di 6 cifre composto dal codice della voce (4 cifre) suddiviso in sottovoci (le 2 cifre successive alle 4 della voce) - in mancanza di ulteriore suddivisione è indicato «00»;
- **descrizione delle merci** relative;
- **note legali/complementari** all'inizio di ciascun Capitolo e di ciascuna Sezione (che raggruppa più Capitoli) (N.B. sono cosa diversa dalle Note Esplicative).

Si tratta di

- **norme giuridiche internazionali, obbligatorie presso tutti gli Stati aderenti alla Convenzione** con supremazia sulle norme sia nazionali che comunitarie (sovranzionali), che
- non possono essere modificate unilateralmente dal singolo Stato aderente, solo ed esclusivamente dal CCD (la U.E. vi partecipa come un solo Stato).

Il Sistema Armonizzato ha consentito la standardizzazione dei metodi di codifica delle merci (una uniformazione del linguaggio merceologico) e tra gli innumerevoli benefici ha favorito la velocità di circolazione della merce, la sicurezza e il contrasto alle frodi.

[World Customs Organization \(wcoomd.org\)](http://wcoomd.org)



La gerarchia delle fonti

UE e Nomenclatura combinata

Legalmente vincolanti

- Regolamento (CEE) N. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e successive modificazioni;
- Regolamenti di classifica pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) - solo per il soggetto richiedente, per uno specifico prodotto e per un determinato periodo di validità

Non legalmente vincolanti

- Note esplicative del Sistema Armonizzato;
- Note esplicative della Nomenclatura Combinata;
- Decisioni e pareri di classifica (Comitato del Sistema Armonizzato);
- Sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (banche dati)
- Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) - banca dati

Regolamento (CEE) 2658/87

Nomenclatura tariffaria e tariffa doganale comune - Allegato I

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
Capitolo	Pagina
Titolo I — Regole generali	
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata	13
B. Regole generali relative ai dazi	14
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi	15
Titolo II — Disposizioni speciali	
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento	16
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili	17
C. Prodotti farmaceutici	19
D. Tassazione forfettaria	20
E. Contenitori e imballaggi	21
F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci	22
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli	23
Elenco delle unità supplementari	24
PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI	
Capitolo	Pagina
Sezione I	
Animali vivi e prodotti del regno animale	
1 Animali vivi	27
2 Carni e frattaglie commestibili	31
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	49
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	72
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	85
Sezione II	
Prodotti del regno vegetale	
6 Piante vive e prodotti della floricoltura	87
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	90
8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	96
9 Caffè, tè, mate e spezie	103

Capitolo	Pagina
Sezione XX	
Merci e prodotti diversi	
94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	673
95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	678
96 Lavori diversi	684
Sezione XXI	
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	
97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	690
98 Impianti industriali	692
99 Codici speciali della nomenclatura combinata	695
PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI	
Sezione I — Allegati agricoli	
Pagina	
Allegato 1 Elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dazi addizionali sulla farina (AD F/M)	701
Allegato 2 Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata	717
Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio	
Allegato 3 Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio	750
Allegato 4 Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI	962
Allegato 5 Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio	976
Allegato 6 Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio	980
Sezione III	
Allegato 7 (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)	1034
Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci	
Allegato 8 Merci inadatte all'alimentazione (Elenco dei denaturanti)	1038
Allegato 9 Certificati	1045
Allegato 10 Codici statistici TARIC	1055

Regolamento (CEE) 2658/87

Allegato I - Aggiornamenti

Articolo 12

1. La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Allegato I è periodicamente rivisto per tenere conto:

- evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale;
- sviluppi tecnologici e commerciali;
- etc.

Legenda dei simboli:

- ★ Indica i nuovi numeri di codice
- Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

Per una elencazione dei codici che hanno subito **variazioni** tra l'anno 2021 e l'anno 2022 è possibile fare riferimento al file «*Tabella di trasposizione 2022 - 2021 – pdf*» disponibile sul sito dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, sezione «*Tariffa e classificazione delle merci - TAR: comunicazioni relative alla Tariffa*»: <https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2021-071-417678>

31.10.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1998 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2022

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamenti di Classificazione

Esempio - Regolamento 2179/2021

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Una borsa rettangolare costituita da un corpo stampato in elastomero di silicone, che misura circa 16,5 cm di lunghezza, 10 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza. Ad essa sono fissati una maniglia ad anello dello stesso materiale e un sistema di chiusura (chiusura lampo).</p> <p>L'articolo è prodotto in un'unica fase con parti integrate (maniglia ad anello e chiusura lampo) e non presenta accessori interni.</p> <p>L'articolo è concepito per trasportare e proteggere vari oggetti di piccole dimensioni.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	<p>3926 90 97</p>	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>La classificazione alla voce 4202 è esclusa in quanto tale voce comprende soltanto gli articoli ivi specificamente citati e contenitori simili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, primo paragrafo).</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (in particolare l'interno sprovvisto di accessori e le dimensioni ridotte) il prodotto non è considerato una valigia o valigetta, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, le borse portacarte, cartelle e simili contenitori di cui alla prima parte della voce 4202. L'articolo non è considerato un contenitore simile a quelli della prima parte della voce 4202 in quanto non è specialmente concepito per contenere particolari utensili con o senza i loro accessori, né la sua conformazione interna è adatta a tale scopo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, terzo paragrafo e nono paragrafo, lettera f)). L'articolo non è pertanto contemplato dal testo della prima parte della voce 4202.</p>

Gli articoli di cui alla seconda parte della voce 4202 devono essere costituiti esclusivamente delle materie ivi specificate o oppure essere ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4202, quarto paragrafo).

Tenendo conto del fatto che l'articolo è costituito di un elastomero in silicone stampato, non può essere considerato una borsetta con superficie esterna di materie plastiche in fogli. L'articolo non è pertanto contemplato dal testo della seconda parte della voce 4202.

L'oggetto non è del tipo normalmente trasportato in tasca o in una borsetta, quali custodie per occhiali, portacarte, portafogli, portamonete, portachiavi, portasigarette, portasigari, custodie per pipe e borse da tabacco (cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39). L'articolo non può pertanto essere classificato nelle sottovoci 4202.31, 4202.32 e 4202.39.

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC3926 90 97 come «altro lavoro di materie plastiche».



Le Note esplicative

Sistema Armonizzato e Nomenclatura combinata

World Customs Organization
Organisation mondiale des douanes

Harmonized System • Origin • Valuation • Pricing

EN Sign in

Welcome to WCO Trade Tools

A powerful tool to support actors in international trade.
WCO Trade Tools is the official platform of the World Customs Organization created to facilitate your work as actor of the international trade to classify your products and support the exporting / importing of goods.

HARMONIZED SYSTEM
The full HS at a glance:
Nomenclature, Explanatory Notes,
Classification Opinions...

ORIGIN
Get access to more than 400
international and regional trade
agreements in a few clicks.

VALUATION
The essentials for all you need to
know about the Customs Valuation
of merchandises.

WCO Trade Tools provides essential information to support your trade activity.

Show Pricing

[World Customs Organization \(wcoomd.org\)](https://wcoomd.org)

Gazzetta ufficiale C 233

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
16 giugno 2022

Sommario

II Comunicazioni

2022/C 233/08	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	31
2022/C 233/09	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	33

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:233:FULL&from=EN>

Le fonti e il codice di classifica doganale


La struttura del codice

CODICE NUMERICO														RIFERIMENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Capitolo														Convenzione Internazionale SA
Voce														
Sottovoce														
SISTEMA ARMONIZZATO <i>Linguaggio comune per il commercio internazionale</i>														
NOMENCLATURA COMBINATA <i>Definisce le aliquote daziarie convenzionali ed è la base per la compilazione dei modelli Intrastat</i>														Tariffa Doganale dell'Unione europea e della Turchia
TARIC - Tariffa Integrata Comunitaria <i>Identifica tutte le misure applicabili (quote, restrizioni, antidumping, ...)</i>										Codici aggiuntivi (CADD)				Tariffa Integrata dell'Unione europea

Le fonti e il codice di classifica doganale

Esempio

TARIC 8504 3121 90: trasformatori di misura di potenza inferiore o uguale a 1kVA, per tensioni, non destinati ad aeromobili civili



Gli strumenti per la consultazione

[Tariffa e classificazione delle merci - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](https://adm.gov.it)

The screenshot shows the ADM website interface. At the top, there is a navigation bar with the ADM logo and several menu items: 'Chi siamo', 'News ed Eventi', 'Servizi digitali', 'Laboratori chimici', 'Oltre Frontiera', and 'Videoprocessi ADM'. Below this, there are three main buttons: 'Accise', 'Dogane', and 'Monopoli'. The 'Dogane' button is selected. The main content area is titled 'Tariffa e classificazione delle merci' and contains a list of links. The link 'Tariffa doganale TARIC' is circled in red.

Home / Dogane / Tariffa e classificazione delle merci

Tariffa e classificazione delle merci

- TAR: comunicazioni relative alla Tariffa
- Pareri tecnici per la definizione dell'aliquota IVA
- Sentenze Corte di Giustizia
- Tariffa doganale TARIC
- I.T.V. Informazioni Tariffarie Vincolanti
- Note Esplicative del Sistema Armonizzato e Pareri di classifica dell'OMD
- Note esplicative della NC
- Nomenclatura combinata
- CLASS - Sistema integrato per la classificazione delle merci
- Regolamenti di Classificazione

[TARIC Consultation \(europa.eu\)](https://europa.eu)

The screenshot shows the TARIC Consultation website interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Taxation and Customs Union' and several menu items: 'Help', 'What's new?', 'Information', 'FAQ', 'Contact TARIC', and 'Contact QUOTA'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > TARIC > Measures'. The main content area is titled 'TARIC Consultation' and contains a search interface. The 'Measures' tab is selected. The search interface includes a search bar for 'Goods code' and 'Origin/destination', a 'Retrieve Measures' button, and a date selector for 'The current reference date for the query is 18-07-2022'.

European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > TARIC > Measures

User Guides, Information and Downloadable data: [Info](#)

TARIC Consultation

Last TARIC update: 15-07-2022
Daily updates

Measures | Geographical areas | Regulations

Search by goods code and geographical area

Goods code [Browse] Origin/destination

[Advanced search]

Retrieve Measures

The current reference date for the query is 18-07-2022

Il Processo di classificazione

Le regole: come viene individuato il codice doganale

In cosa consiste la classificazione doganale dei prodotti



Il **processo** di classificazione deve essere svolto in base a rigorosi **criteri logici ed interpretativi, normativamente stabiliti e legalmente vincolanti**. È possibile avvalersi del **supporto interpretativo fornito da fonti non vincolanti ma di riconosciuta rilevanza**.



Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Le sei RGI

RGI 1 - definisce la gerarchia e stabilisce che si deve classificare prima di tutto considerando:

- **testo delle voci e**
- **note premesse alle sezioni ed ai capitoli.** Ove occorra, si fa riferimento alle regole seguenti

RGI 6 – guida la classifica a livello di sottovoci

RGI 5 – definisce la classifica degli imballaggi


RGI 4 – applica il criterio di analogia

RGI 2 – amplia la portata:

- **RGI 2a:** prodotti smontati o non montati;
- **RGI 2b:** prodotti “misti / mescolati” - rimando a RGI 3.

RGI 3 – definisce le priorità in caso di prodotti “misti / mescolati” e assortimenti

- **RGI 3a:** voce più specifica;
- **RGI 3b:** carattere essenziale;
- **RGI 3c:** ordine di numerazione



Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 1 – La gerarchia: esempio ventilatore

*I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal **testo delle voci**, da quello delle **note premesse alle sezioni o ai capitoli** e, **occorrendo**, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.*



Ventilatore da parete



Motore elettrico per il ventilatore

Come classificarli ai fini doganali?

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 1 – La gerarchia: esempio ventilatore

Cosa dicono le Note premesse alla Sezione XVI (capitoli 84 e 85) / Capitolo 84 ?

- Nota 1 - Esclusione di determinati oggetti dalla Sezione XVI / Capitolo 84 (ad es. parti di fornitura ed impiego generale)

Sezione XVI	Capitolo 84
Questa sezione non comprende: a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016); b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303); c) i tubetti, spole, rocche, rochetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV); d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV); e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911); [...]	Questo Capitolo non comprende: a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68; b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69); c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020); d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81); e) gli aspirapolvere della voce 8508; f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525; g) i radiatori per gli oggetti della sezione XVII; [...]

- Nota 2 della Sezione XVI – Parti di macchine (parti che servono al funzionamento delle macchine);
 - le **parti** consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
 - le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate **esclusivamente o principalmente** ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine;
 - Le altre parti rientrano nelle rispettive voci di «Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente» a determinate macchine (8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548).
- Altre Note [...]

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 1 – La gerarchia: esempio ventilatore



Ventilatore da parete

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti:

L 385/570

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.10.2021

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8414 51 00	– Ventilatori: -- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	3,2	p/st

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 1 – La gerarchia: esempio ventilatore



Motore elettrico

8414 90 00 – Parti

Parte di ventilatore?

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:		
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:		
8501 10 10	-- Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7	p/st
	-- altri:		




- Motore elettrico → **capitolo 85**
- **Note** sezione XVI;
- Non classificato a parte di ventilatore (NC 8414 90 00), ma alla **rispettiva voce**.

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 2a – Ampliamento scopo: esempio sedile

Regola 2a

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce **comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è **presentato smontato o non montato**.**



Sedile per autoveicoli

Sedile o componenti classificate alla voce propria?

- Sedili, dei tipi utilizzati per autoveicoli → **codice doganale NC: 9401 2000**
- È **presentato incompleto/non finito/smontato**?
 - Sì → **valutare presenza delle caratteristiche essenziali;**
 - No → **è presentato completo**

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 2b – Ampliamento scopo: esempi

Regola 2b

*Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia **allo stato puro, sia mescolata** od anche **associata** ad altre materie.*

*Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori **costituiti interamente o parzialmente da questa materia**. La classificazione di questi oggetti mescolati o **compositi** è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.*



Carta e materia plastica



Set lavapavimenti

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3 – La priorità

*Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o **per qualsiasi altra ragione** una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:*

*a) **la voce più specifica** deve avere la **priorità** sulle **voci di portata più generale**. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;*

*b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'**assemblaggio di oggetti differenti** e le merci presentate in **assortimenti condizionati per la vendita al minuto**, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, **secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale**;*

*c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, **in ordine di numerazione**, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.*

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3a



Fermentatore – produzione birra

Come classificarlo?

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali:

8438 80 91



--- per la preparazione o la fabbricazione di bevande .

8438 40 00




Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra .

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3b focus: assortimento ai fini doganali

Linee guida della Commissione relativamente alla classificazione di merci condizionate per la vendita al minuto:

Le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni sono da considerare come «presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» (e quindi applicazione RGI 3b – carattere essenziale):



Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3b – esempio prodotto misto: packaging



Composizione

- Strato di carta;
- Strato di materia plastica.



Dove classificarlo?

- **Capitolo 39:** materie plastiche e suoi lavori; **oppure**
- **Capitolo 48:** carta e cartone e loro lavori?

Note esplicative del Sistema Armonizzato:

Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili

[...]

- c) Le lastre, fogli, strisce, ecc., di materia plastica stratificata che comportano cartone o carta e i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone spalmato o ricoperto da uno strato di materia plastica, allorquando lo spessore di questa ultima eccede la metà dello spessore totale, diversi dai rivestimenti murali della voce 4814.

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3b – esempio set lavapavimenti 1/2



È un assortimento?

- L'insieme è composto da almeno due oggetti classificabili prima facie in voci diverse?
- Soddisfa uno specifico bisogno?
- Idonea alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento?



Assortimento



Applicazione Regola 3b – **carattere essenziale**

Il fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro **quantità**, dal loro **peso**, dal loro **valore**, dalla **importanza** di una delle materie costitutive, **avuto riguardo alla utilizzazione delle merci**.

Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3b – esempio set lavapavimenti 2/2



Elementi dell'assortimento

- Secchio in materiale plastico → NC: **3924 9000** - Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette
- Testa di scopa (insieme di filacce) frangiata
- Manico


Un insieme di filacce montato su un manico costituisce una scopa frangiata lavapavimenti (cfr. **Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1785** relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata)

NC: **9603 9099**

Cosa conferisce il carattere essenziale tra il secchio (NC 3924 9000) e la scopa (NC 9603 9099) ?

- Avere riguardo all'**utilizzo delle merci** → funzione del set
- Ricerca sul database unionale: **n. 2 Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)**

BTI Reference	SEBTITV-2020-04583
Issuing country	SE
Start date of validity	02/10/2020
End date of validity	01/10/2023
Nomenclature code	9603909900*****



BTI Reference	DEBTI41531 / 18-1
Issuing country	DE
Start date of validity	03/12/2018
End date of validity	02/12/2021
Nomenclature code	9603909900*****



Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 3b – esempio set prodotti di bellezza




È un assortimento?

- L'insieme è composto da almeno due oggetti classificabili prima facie in voci diverse?
- Soddisfa uno specifico bisogno?
- Idonea alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento?

N.B.: Linee guida della Commissione

- Ai sensi della RGI 6 due o più articoli diversi classificabili nella stessa voce ma in diverse sottovoci **possono essere considerati un assortimento** ai sensi della RGI 3b purché soddisfino le condizioni [per essere considerato assortimento];
- Gli articoli possono essere classificati come assortimento solo se **tutti** sono **correlati e usati congiuntamente**. In tutti gli altri casi, ossia **solo se alcuni articoli sono correlati e usati congiuntamente**, **ciascun** articolo deve essere classificato separatamente



Le Regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

Regola 5 – esempio materiale da imballaggio

- a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. **Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale;**
- b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) **gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci.** Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.



Come sono spediti i contenitori?

- **Singularmente** → voce doganale propria (es., 7326 «lavori di metallo»);
- **Contenente il prodotto** → voce doganale del prodotto che contiene se è del tipo normalmente utilizzato.

Informazioni tariffarie vincolanti

DUBBI DI CLASSIFICA ?

Articolo 33 CDU

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") [...]

```
graph TD; A[ ] --> B[In caso di prodotti nuovi o di dubbi in merito alla classificazione si può richiedere una ITV]; B --> C[ ]
```

In caso di **prodotti nuovi** o di **dubbi** in merito alla classificazione si può richiedere una **ITV**

- Attesta la **classificazione doganale** di una merce
- È **gratuita** (potranno essere comunque addebitate le spese di analisi)
- Viene rilasciata entro **150 giorni** dalla richiesta (30 giorni per l'accettazione della domanda e 120 giorni per la decisione)
- Ha validità **3 anni** dalla sua emissione in tutta l'Unione europea
- E' vincolante solo per il richiedente / **titolare** e per le autorità doganali dell'Unione europea

<https://www.adm.gov.it/portale/rilascio-itv>

Il processo autorizzativo

La richiesta del servizio ITV per accedere al TP

Per richiedere l'autorizzazione al servizio EBTI, il **gestore delle dogane** deve accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Dogane nell'ambiente del **Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM)** Tramite credenziali di accesso SPID2, CNS, CIE, **richiedere il servizio e delegarlo.**

Autorizzazioni
Richiedi autorizzazioni
Le mie autorizzazioni
Autorizzazioni Delegate

Richiedi autorizzazioni

Autorizzazione Nazionale | Autorizzazione EU

Esporta

Autorizzazione	Categoria
<input type="checkbox"/> CD	
<input type="checkbox"/> cust_administrative	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> cust_consultative	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> cust_executive	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> GTP	
<input type="checkbox"/> aao_manage_appl	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> aao_manage_auth	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> aao_manage_subm_appl	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> ebtistp_consultative	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> ebtistp_executive	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> infstp_consultative	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> infstp_executive	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> rexstp_consultative	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>
<input type="checkbox"/> rexstp_executive	★ CUST <input type="button" value="Richiedi"/>

Richiedi selezionati

Il soggetto **delegato** sarà la persona che **potrà** materialmente **accedere all'EU General Trader Portal**

Where Are You From (wayf)

Select the domain of the application you request access to:
Customs

Select the country where you want to be authenticated:
Italy

Select type of actor:
Employee

I am acting on behalf of:
 Myself
 The following (natural/legal) person with:

Type of actor:
Please select...

Type of ID:
Please select...

ID:

Directly
 Having a mandate from

I give my consent to request my Identity Profile information and share it with UUM&DS and Customs EIS

Informazioni tariffarie vincolanti

- Le ITV sono utilizzabili nelle dichiarazioni doganali soltanto dal **titolare della decisione** doganale e sono vincolanti per tutte le autorità doganali dell'Unione europea.

- Per gli **operatori diversi dal titolare**, le ITV hanno valore orientativo → **EBTI database**

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en

BTI Consultation

You can launch a request by selecting a specific country, BTI reference, validity date, keyword, nomenclature code or description.

Issuing country: [dropdown]

BTI Reference: [input]

Start date of validity (DD/MM/YYYY): [input] to [input]

End date of validity (DD/MM/YYYY): [input] to [input]

Issued since (DD/MM/YYYY): [input]

Nomenclature code: from [input] to [input]

Keyword: [input] **Browse**

Match all the keywords Match any of the keywords

Exclude Keyword: [input] **Browse**

Description: [input]

Sort By: [dropdown]

Start search

*Textual search tips
Enter a string present in the BTI. A string is a word or a part of a sentence, e.g. "fruit", "plums", "sour cherries", "table cherries". Do not enter the quotation marks (""). To search information based on part of a word, use the percentage sign (%) as a wildcard character. For example, a search for "fruit" finds all BTIs in which words such as "fruit", "grapefruit", "kiwifruit", "jackfruit" appear.
List of strings can be entered. Separate the strings by AND to retrieve BTIs where they all appear. Separate the strings by OR to retrieve BTIs where at least one string appears.
Search examples

- La **Corte di Giustizia** ha affermato che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo sono comunque utilizzabili in processo come **mezzo di prova**, al fine di individuare la corretta classificazione doganale della merce.
- In particolare, i giudici unionali hanno stabilito che *“una ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell’Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri (...) sono, in linea di principio, ammissibili”* (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, causa C-153/10).
- Inoltre, il legislatore comunitario prevede che **le decisioni ITV siano vincolanti solo in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia** (art. 33, par. 2, lett. a) del CDU).
- Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la **sentenza del 19 aprile 2019 n. 11052**, ha affermato che **l’informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata dopo lo sdoganamento, che conferma la voce doganale utilizzata dall’operatore economico, può legittimamente essere fatta valere in giudizio laddove è dimostrato che le merci contestate presentano le medesime caratteristiche di quelle oggetto di ITV.**

PARTE II

L'origine delle merci

Il concetto di origine ai fini doganali

Origine: nozione



Il concetto di origine

Origine ai fini doganali

Nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale **può essere di due tipi:**



NON PREFERENZIALE



Origine intesa come Paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione (made in).

Non dà diritto a preferenze tariffarie.



PREFERENZIALE



Merci originarie di alcuni Paesi terzi associati godono di un trattamento tariffario preferenziale.

Il concetto di origine

Origine ai fini doganali – distinzioni

ORIGINE NON PREFERENZIALE	ORIGINE PREFERENZIALE
Non dà diritto a preferenze tariffarie	Dà diritto a preferenze tariffarie
Obbligatoria (per la normativa doganale)	Facoltativa
Tutti i prodotti hanno un'origine non preferenziale (c.d. <i>country of origin</i>)	Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti e che soddisfano determinate regole di origine possono essere dichiarati di origine preferenziale
All'origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made in» e il <i>country of origin</i> del certificato di origine , nonché l'applicazione di misure di politica commerciale	All'origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova di origine preferenziale sotto forma di certificato EUR.1 o dichiarazione su fattura e dichiarazione del fornitore (per UE)



- Un prodotto di **origine preferenziale** gode di un trattamento daziario agevolato (dazio nullo o ridotto, a seconda del bene e dell'Accordo di riferimento) nel Paese di importazione del prodotto.
- La possibilità di dichiarare l'origine preferenziale all'**esportazione garantisce un vantaggio competitivo** verso i concorrenti che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulteranno meno appetibili per cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all'importazione.

Il concetto di origine


Origine ai fini doganali – Effetti

ORIGINE NON PREFERENZIALE



Esempio **importazione**
dagli USA all'UE

	Dazio MFN	Misure di politica commerciale	
6203 42 31 Pantaloni da uomo, di cotone, di tessuti detti «Denim»	12%	Dazi supplementari per prodotti originari degli Stati Uniti d'America (Reg. UE 2018/886 – al momento sospeso)	25%




ORIGINE PREFERENZIALE



Esempio **esportazione**
da UE a Corea del Sud

	Dazio MFN	Dazio preferenziale (FTA) UE
8465 91 10 Macchine utensili per la lavorazione del legno; seghe a nastro	8%	0%



- Dazio MFN
- Dazio GEN
- Dazio FTA
- Dazi supplementari

Il concetto di origine

Origine ai fini doganali – Effetti – Esempi

- Paese di destinazione: Italia
- Paese da cui le merci sono esportate: Svizzera
- Paese di origine delle merci: Stati Uniti
- **(ex) Casella 36 PREFERENZE: 100** = 1 Regime tariffario «erga omnes»
- Merce: 7315 20 00 altre catene a maglie articolate, non a rulli
- Calcolo delle imposizioni:
 - A00 = Dazi della tariffa doganale comune
 - A20 = **dazi addizionali**



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 24/06/2021

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Elenco Misure Taric Importazione

Nomenclatura	Taric	Misure
73151200	00	altre catene

Importazione

Dazio paesi terzi (ERGA OMNES): 2.7	
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (ERGA OMNES): 0 Certificato	
Sospensione tariffaria di aeronavigabilità (ERGA OMNES): 0 Certificato	
Dazi supplementari (US): 25	

COMUNITA EUROPEA

6 2 Speditore / Esportatore N. 0

3 Formulari 1 1 4 Dist. carico

5 Articoli 1 6 Totale dei colli 7 Numero di riferimento

8 Destinatario N. IT

14 Dichiarante/Racorepresentante N. 3

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo 19 Ctr. 0

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera 22 Moneta ed Importo totale 23 Tasso di cambio 24 Natura della Transazione

25 Modo di trasporto 26 Modo di trasporto 27 Luogo di scarico 28 Data finanziari e bancari

29 Ufficio di entrata 30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ certificate ed autorizzazioni

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	M.P.
A00	524.49	2.70000	14.16	F
A20	524.49	25.00000	131.12	F
405	709.44	22.00000	156.08	G
Totale tributi			301.36	

50 Obbligato principale N. Firma: I che si impegna solidamente

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi) rappresentato da: Luogo e data: 28-05-21

52 Garanzia Non valida per Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE Trasmissione telematica Autenticazione ai sensi dell'art. 199, comma 2, reg. CEE n. 2454/93. Dichiarazione considerata conforme - Codice di svincolo: IZJ05

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE SOT Orio al Serio 276 101

1. DICHIARAZIONE EU A

4T 00384742X 28-05-21 TRASMISSIONE EDI

9 Responsabile Finanziario NULLA OSTA DIVIETI DATA DI ACCETTAZIONE 28-05-2021 NULLA OSTA Autorizzazione 014878A

10 Paese ultima proven. 11 Paese transaz/ produz 12 Elementi del valore 13 P.A.C.

15 Paese di spedizione / esportazione SVIZZERA 15 Cod.P.sped./esport. a CH b IT 17 Cod.P.destinaz. a CH b IT

16 Paese di origine STATI UNITI 17 Paese di destinazione ITALIA

32 Articolo. 1 33 Codice delle merci 73151200 35 Massa lorda (kg) 4.5 36 Preferenze 100

37 REGIME 4000 38 Massa netta (kg) 4.05

40 Dichiarazione sommaria / documento precedente

41 Unità supplementari 42 Prezzo dell'articolo 43 Cpd 1 M.V. codice MG 45 Aggiustamento 0.00

46 Valore statistico 564.16

48 Dilazione di pagamento 13594E

49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI Reg. 4T 00384742X 28-05-21 Conto Nr. 13594E A93 108523 EUR 145.28 Scadenza: 23-06-21 EUR 156.08 Scadenza: 23-06-21

C UFFICIO DI PARTENZA

54 Luogo e data: SOT Orio al Serio 28-05-21 Firma e nome del dichiarante / racorepresentante:

Il concetto di origine

Origine ai fini doganali – Effetti – Esempi

- Paese di destinazione: Italia
- Paese da cui le merci sono esportate: India
- Paese di origine delle merci: India
- **(ex) Casella 36 PREFERENZE: 200** = 2 Sistema delle **preferenze generalizzate (SPG)**
- Codice certificato «U - prova di origine»: **U165** = Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro dell'SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6000 EUR
- Calcolo delle imposizioni: A00 = Dazi della tariffa doganale comune



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Data aggiornati al: 24/06/2021

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Elenco Misure Taric Importazione

Nomenclatura	Taric	Descrizione
39021000	90	altri (A090) (A148)

Importazione

- ▶ Dazio paesi terzi ([ERGA OMNES](#)) : 6.5
- ▶ Sospensione tariffaria di aeronavigabilità ([ERGA OMNES](#)) : 0 **Certificato**
- ▶ **Preferenze tariffarie ([GSP](#)) : 3** ←

04/ 803 tot. massa lorda: 705770,00000

AUFFICIO DI DESTINAZIONE

IT221100 Cod.Mecc. 102000
REG.4 00005331Q DEL.120319

COMUNITA' EUROPEA

1 Dichiarazione 2 Spedizioni/Esportazione N. IM D
3 Formule 4 Dist. di carico
5 Articoli 6 Totale dei colli 7 Numero di riferimento

8 Destinataro N. IT
9 Responsabile finanziario N. 12/03/2019

10 Paese ultima prov. 11 Paese (trans) 12 Elementi di valore 13 P.A.C.
14 Dichiarante / Rappresentante N. Z IT
15 Paese di spedizione / esportazione INDIA
16 Paese di origine INDIA
17 Paese di destinazione ITALIA

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto e l'artico 19 Co. 1
20 Condizioni di consegna CIF 1

21 Merita e nazionalità del mezzo di trasporto villo che attraversa la frontiera MDC MITA SUMMER PA
22 Moneta ed importo totale fatturato BOR 806.421,29
23 Tasso di cambio 24 Data di emissione

25 Modo di trasporto 26 Modo di imballaggio 27 Luogo di scricco 28 Dati finanziari bancari
29 Ufficio di origine 30 Localizzazione delle merci FE

Colli e designazione delle merci
Marche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura N. Pezzi: 27
Tipo imballaggio: Paletta N. colli: 27
Marche e Numeri: IND. POLIMERI DI PROPYLENE, ECC. IN FORME PRIMARIE: POLIPROPILENE; ALTRI.

32 Articolo 33 Codice delle merci
34 Cod. P. di origine IN
35 Valore lordo (kg) 705770,0000
36 Preferenza 200
37 R.E.G.I.M.E. 4000
38 Massa Netto (kg) 703070,00000
39 Contingenti

40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente
41 Unità supplementari
42 Prezzo dell'articolo 806.421,29
43 Cod. M.M.
44 Valore statistico 806.421,29

45 Aggiustamento
46 Valore statistico 806.421,29

Calcolo delle imposizioni

Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilezione di pagamento
A00 806421,29	3,000000	24192,64	F	11830L
927 706,00	0,95720	682,84	G	
405 831296,77	22,000000	182885,29	G	
Totale:		207760,77		

49 Officio di pagamento
50 Obbligo deposito N. Firma
51 Officio di partenza
52 Officio di destinazione (e paese)

53 Ufficio di destinazione (e paese)
IT221100 12/03/2019
Cod.Mecc.

54 Luogo e Data
12/03/2019

55 Luogo e Data
12/03/2019

Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell'art.199 comma.2, regolamento CEE n.2454/93

L'origine non preferenziale

Origine non preferenziale

Aspetti definatori



Fornisce indicazioni relativamente al **luogo di fabbricazione dei beni**



È rilevante ai fini della **determinazione della aliquota daziaria da applicare**



Spesso collegata all'applicazione di **misure di politica commerciale**, fornisce inoltre **informazioni extra-tributarie** (es. Made in)

Sulla base dell'origine non preferenziale si applicano le **misure all'importazione** dei prodotti quali



- divieti
- contingenti
- massimali
- dazi antidumping e compensativi
- etichettatura di origine
- rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale (da 1/2022 nel modello INTRA 1 *bis* (cessioni di beni))

Origine non preferenziale

Riferimenti normativi



NORMATIVA UNIONALE

- **Codice Doganale Unione**
Reg. UE 952/13 (CDU) – artt. da 59 a 63
- **Regolamento Delegato**
Reg. UE 2015/2446 (RD) – artt. da 31 a 36 e all. 22-01
- **Regolamento Esecuzione**
Reg. UE 2015/2447 (RE) – artt. da 57 a 59
- Accordo di Madrid
- Normative estere valide localmente in ciascun Paese

PRASSI PRINCIPALE

- «**Posizione comune**» dell'UE
- **UCC «Guidance on non-preferential rules of origin»** della Commissione europea (agg. Marzo 2022)



NORMATIVA NAZIONALE


- Legge n° 350 del 2003 (finanziaria 2004) art. 4 comma 49, 49 bis
- Decreto legge 135 del 2009
- Art. 517 c.p.

PRASSI PRINCIPALE

- Circolari e note dell'Agenzia delle Dogane (ADM)
- ADM Nota prot. 70339/RU del 16 luglio 2018 - ogg. *“Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 31/36 del Reg. delegato (UE) n. 2015/2446. Linee guida”*.
- ADM Determinazione n. 493869 del 23.12.2021 *Nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario*

Criteri per individuare l'origine non preferenziale

Criteri per individuare l'origine non preferenziale (made in) della merce ai sensi del Codice doganale dell'Unione



Criteri per individuare l'origine non preferenziale

Prodotti interamente ottenuti (art. 60, par. 1, CDU e art. 31 RD)

• I prodotti seguenti **sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:**

a) *i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;*

b) *i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;*

c) *gli animali vivi, ivi nati e allevati;*

d) *i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;*

e) *i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;*

f) *i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;*

g) *le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;*

h) *i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;*

i) *i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;*

j) *le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).*

Criteria per individuare l'origine non preferenziale

Operazioni minime (art. 34 RD)

- Le **operazioni** seguenti **non** sono **considerate** come **trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine**:
 - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;*
 - b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;*
 - c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;*
 - d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;*
 - e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;*
 - f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;*
 - g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;*
 - h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).*

Criteria per individuare l'origine non preferenziale

Ultima trasformazione sostanziale (art. 60, par. 2, CDU)

- Il concetto di ultima trasformazione sostanziale viene specificato nel **Reg. 2015/2446 (RD)** e nell'**allegato 22-01 (RD)**, per i prodotti ivi indicati, e nella cd. «**posizione comune**» dell'UE adottata dalla Commissione europea nei negoziati con il WTO (Circolare Agenzia delle Dogane n. 20/D del 13/05/2005 richiamata e confermata nella successiva nota 70339 del 16/07/2018).
- In generale, per identificare l'ultima trasformazione sostanziale vengono individuati tre metodi:

1. cambiamento della voce della nomenclatura SA (cd. **salto di codice**);
2. effettuazione di **determinate operazioni di produzione o di trasformazione** ritenute idonee a conferire alla merce l'origine del paese in cui sono state effettuate;
3. **regola del valore aggiunto**, laddove l'incremento di valore dovuto all'effettuazione di operazioni di assemblaggio e di incorporazione di materiali originari raggiunga una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

« [...] che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione»

Criteria per individuare l'origine non preferenziale

Pezzi di ricambio (art. 35 RD)

- I pezzi di ricambio **essenzialmente destinati a talune merci** (Sezioni XVI, XVII, XVIII della Nomenclatura) possono **acquisire la stessa origine** della merce cui si riferiscono **soltanto nel caso in cui siano consegnati insieme a tale merce.**
 1. *Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.*
 2. *I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.*
 3. *Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:*
 - a) *costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica e*
 - b) *sono caratteristici di queste merci e*
 - c) *sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.*


Criteri per individuare l'origine non preferenziale

Elementi neutri (art. 36 RD)

- Esistono elementi che, per la loro natura, **non concorrono alla determinazione dell'origine del prodotto**, anche se utilizzati nel processo produttivo.
 1. *Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:*
 - a) *energia e combustibile;*
 - b) *impianti e attrezzature;*
 - c) *macchine e utensili;*
 - d) *materiali che non entrano e che non sono destinati ad entrare nella composizione finale del prodotto.*
 2. *Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.*

Criteri per individuare l'origine non preferenziale

Riepilogo processo di attribuzione mediante l'applicazione delle regole unionali



Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Riepilogo tipologie di regole

Cambio di voce doganale (CTH – Change tariff heading)

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese ha determinato una **classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.**

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Trasformazione specifica

Indicazione specifica delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Valore aggiunto minimo (Value added rule/VA)

Può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) la trasformazione che determini un **incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.**

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni/trasformazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese in cui avviene la lavorazione.

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Regola del Valore Aggiunto – sintesi componenti VA

Prezzo		base 100
- Valore dei materiali non originari		max 55%
= Valore Aggiunto (VA)	<u>valore materiali originari del Paese in cui avviene l'ultima lavorazione sostanziale</u> <u>lavorazioni effettuate nel Paese</u> <u>spese generali sostenute nel Paese</u> <u>utile / margine</u>	almeno 45%

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine: Esempi (allegato 22-01 RD)

►M10 Codice SA 2022 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

HS 2022 Code	Description of goods	Primary rules
3923	Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.	CTH

HS 2022 Code	Description of goods	Primary rules
8517	Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528.	45% value added rule

Trasformazione specifica

Indicazione specifica delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Cambio di voce doganale (CTH – Change tariff heading)

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese ha determinato una **classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati**.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Valore aggiunto minimo (Value added rule/VA)

Può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) la trasformazione che determini un **incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito**.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni/trasformazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese in cui avviene la lavorazione.

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

Esempi (regola di lista "posizione comune" UE)

- Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

HS 2022 Code	Description of goods	Primary rules
8443	Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof.	As specified for splitheadings
ex8443 (a)	- Photocopying apparatus incorporating an optical system or of the contact type	CTH
ex8443 (b)	- Other	CTH; or 45% value added rule

► MI0 Codice SA 2022 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8443	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	CTH



Regola presente nell'allegato 22-01 RD

Modalità pratiche per l'attribuzione del "made in"

- Valorizzazione della distinta base materiali in funzione della regola di origine applicabile:

- CTH: classificazione doganale
- VA: valori

Stampa Valorizzazione Distinta Scalare

Data di validazione da 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Magazzino : 01

Stampo

Tassello

Codice Distinta	Descrizione	Quantità	Costo Totale distinta	Costo Componenti	Altri Costi	Costo CdL	Costo Lavorazioni
A16000GE023/1400	STB 560.2 matr.1423 PAKISTAN	N	54.535,363179	48.374,028179	0	0	6.161,339
			100,00%	88,70%	0,00%	0,00%	11,30%

Livello	Cod.Componente	WorkManager	Descrizione	Quantità	Costo	Totale Riga	Fornitore
1.....	A16001GG023/1400	1416023A_01GG	GRUPPO GENERALE STRUTTURA STB 560	1,000	4.001,034	4.001,034	
2.....	A16001ST023/1400	1416023A_01ST	GRUPPO STRUTTURA STB 560	1,000	3.960,994	3.960,994	
3.....	D49PTR002	CS01002	PIASTRINA LIVELLAMENTO MACCHINA	4,000	3,150	12,599	
4.....	D49PTR002S10		PIASTRINA LIVELLAMENTO MACCHINA Fornitura Completa	4,000	3,150	12,599	
5.....	10 - LAV		Lavorazione interna \ L00 - LavorazioneCompleta	Min.	12,000	12,000***	
5.....	C53PFT017	511FE360B040010	PIATTO TRAFILATO Fe360B 40x10	0,180	3,328	0,599*	SIDERTICINO SRL
3.....	D49PTR007	CS01070	PIEDINO DX REGOLAZIONE LIVELLAMENTO	2,000	12,910	25,820	
4.....	D49PTR007S10		PIEDINO DX REGOLAZIONE LIVELLAMENTO Fornitura Completa	2,000	12,910	25,820*	ME.CA.T. SRL
3.....	D49PTR003	CS01036	PIEDINO SX REGOLAZIONE LIVELLAMENTO	2,000	10,450	20,901	
4.....	D49PTR003S10	CS01036	PIEDINO SX REGOLAZIONE LIVELLAMENTO SEMILAVORATO	2,000	10,450	20,901	
5.....	10 - LAV	CS01036	Lavorazione interna \ L00 - LavorazioneCompleta	Min.	20,000	20,000***	
5.....	C53PFT018	511FE360B070025	PIATTO TRAFILATO Fe360B 70x25	0,280	0,000	0,000*	SIDERTICINO SRL
5.....	C53PFT004	511FE360B070010	PIATTO TRAFILATO Fe360B 70x10	0,140	6,435	0,901*	SIDERTICINO SRL
3.....	D21TRN006/1650	CS01004_1650	TIRANTE SPALLE CON FLANGE Ø160	1,000	97,000	97,000	
4.....	D21TRN006/1650S10	CS01004_1650	TIRANTE SPALLE CON FLANGE Ø160 SEMILAVORATO	1,000	97,000	97,000*	EMMEDI MECCANICA SRL
3.....	D21TRN039/1650	CS01080_1650	TIRANTE SPALLE FLANGE Ø185	1,000	112,000	112,000	
4.....	D21TRN039/1650S10	CS01080_1650	TIRANTE SPALLE FLANGE Ø185 SEMILAVORATO	1,000	112,000	112,000*	EMMEDI MECCANICA SRL
3.....	D21TRN090/1650	CS01085_1650	TIRANTE SPALLE CON FLANGE Ø185 E CAVA PASSAGGIO TUBI IDRAULK	1,000	181,000	181,000	
4.....	D21TRN090/1650S10	CS01085_1650	TIRANTE SPALLE CON FLANGE Ø185 E CAVA PASSAGGIO TUBI IDRAULK	1,000	181,000	181,000*	EMMEDI MECCANICA SRL

- Focus lett. D: indicazione del *country of origin*

Seller: società alpha
 indirizzo
 Partita IVA
 Telefono, email, fax
 Codice meccanografico

Bill to: società beta
 Ship to: ...

B CONDIZIONI DI RESA/terms of delivery: FOB (LIVORNO), ex Incoterms 2000
 DATA/ date of issue:
 N° FATTURA/ invoice n°:

CONDIZIONI DI PAGAMENTO/ payment terms: AT SIGHT
 DESTINAZIONE/ destination:

DESCRIZIONE/ description	QUANTITÀ/ quantity	PREZZO UNITARIO/ unit price	SCONTO/ discount	IMPORTO TOTALE/ total amount	IVA VAT
D C Abex (HS code: XXXXXX) Country of origin: Italy Gross weight... Net weight... Defg (HS code: XXXXXX) Country of origin: Italy Gross weight... Net weight... Packages... Packing...	4 3	200 400	0% 0%	1000,00 1.200,00	NI NI
E > The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Community preferential origin					
F > Merce non compresa tra i prodotti a duplice uso di cui al Regolamento CE n. 1344/2000 e successive modifiche > Merce prodotta o trattata con materiali diversi da quelli compresi nella convenzione di Washington > Merce non compresa nell'elenco dei beni culturali di cui al Regolamento (CE) n° 3911/92 > Merce non destinata alla tortura o alla repressione (reg CE 1236/2005)					
Data: Nome: Firma:					
TOTALE MERCE/Goods total: 2.000,00	% IVA / VAT %: Non imponibile	G			
TOTALE IMPONIBILE/Taxable value: 2.200,00	TITOLO DI ESEZIONE/Var exemption reference: art 9 (lettera A, ovvero B) dpr 623/72	H	VALUTA/Currency: EURO	INVOICE TOTAL: 2.200,00	
TOTALE IVA/VAT amount: 0					

Origine non preferenziale

Il certificato di origine – Che cos'è e perché può essere richiesto dai clienti?



- I certificati di origine sono documenti utilizzati nei rapporti tra l'Unione europea e i Paesi terzi, in applicazione di quanto previsto da diversi Regolamenti dell'Unione europea (Regolamento UE 952/2013 - Regolamento UE 2015/2446 - Regolamento UE 2015/2447).
- Il certificato di origine è un documento che attesta l'origine **non preferenziale** delle merci destinate all'esportazione.
- Il certificato riporta inoltre tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce (la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, il tipo di prodotto, il peso lordo e il peso netto del prodotto; ecc.)
- In alcuni Paesi del mondo il certificato di origine rappresenta un documento **necessario** ai fini dell'espletamento delle operazioni doganali di importazione. Tra questi Paesi vi sono, ad esempio:
 - Russia
 - Cina
 - Cuba
 - Libia
- Talvolta, le autorità doganali possono chiedere la presentazione del certificato d'origine se hanno **dubbi** sull'origine delle merci.
- Per questi motivi il certificato di origine viene spesso richiesto dai clienti come procedura standard.

Origine non preferenziale

Il certificato di origine – Quali sono i requisiti per poterlo richiedere alla CCIAA competente?



- Per poter richiedere i certificati di origine l'impresa deve essere «**attiva**»; quindi non solo iscritta al Registro Imprese, ma anche operante.
- Il certificato d'origine deve essere richiesto alla Camera di Commercio dove l'impresa ha sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA.
- Tale richiesta può essere fatta con **modalità telematica**.
- A supporto della richiesta di certificato va presentata inoltre la seguente documentazione, che varia a seconda della casistica indicata:
 - a. impresa produttrice della merce per cui si richiede il C.O.:** va allegata la fattura di esportazione della merce, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore con poteri di rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, contenente l'indicazione esplicita dell'origine delle merci (es: merce di origine italiana);
 - b. impresa commerciale che vende merci italiane o comunitarie non di propria produzione:** oltre alla fattura di esportazione della merce con le stesse caratteristiche sopra indicate, va allegata la fattura o DDT del fornitore della merce. Questi documenti devono contenere l'indicazione esplicita dell'origine delle merci (es: merce di origine olandese). Se l'indicazione non è presente il fornitore deve compilare la dichiarazione di origine su carta intestata, che deve essere timbrata e firmata;
 - c. impresa commerciale che vende merci di origine extra comunitaria:** oltre alla fattura di esportazione ed alla fattura di acquisto come sopra descritto, va allegato il certificato d'origine estero o la bolla doganale o la bill of lading se contenente l'indicazione dell'origine della merce.



Per gli **operatori certificati** quali i soggetti **AEO, esportatori autorizzati, REX oppure operatori abituali con meccanografico convalidato**, è sufficiente l'indicazione del solo Paese di origine, a seguito di controllo successivo occorre presentare documentazione esaustiva a prova dell'origine dichiarata.

Il certificato di origine

Il certificato di origine – Il modello (cartaceo) di richiesta di C.O.

Il certificato che attesta l'origine non preferenziale di un prodotto è il Certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA

Per richiedere il certificato di origine:



1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	V /	RICHIESTA DI RILASCIO
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	UNIONE EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE	
3 Paese d'origine («Unione Europea» o Paese d'origine interessato)		
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine: marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (espressa in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
8 Il firmatario: - RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del Paese indicato nel riquadro 3; - DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle Autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti; che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto; che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci; - S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle Autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali Autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato.		
9 Richiedente (se non è lo speditore)	Luogo e data	Firma del richiedente (1)

(1) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.

Il richiedente dichiara inoltre che:

1) la merce è totalmente di origine italiana, o _____ (altro Stato membro dell'Unione Europea) essendo stata lavorata o prodotta (a) da (b):

2) la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'Unione Europea, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (a) economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo (c):

3) la merce è di origine estera (indicare il nome del Paese): _____ come lo prova l'allegata documentazione (d): _____

Il sottoscritto _____ rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

(Firma del richiedente)

(a) cancellare le dizioni inutili.
(b) nome e cognome del fabbricante o produttore.
(c) nome e indirizzo dell'impresa.
(d) certificato d'origine, dichiarazione d'importazione, altra documentazione.
(Indicare la natura ed i riferimenti del documento).

Contestazioni in materia di origine non preferenziale

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Obbligo di indicare il made in?

- Come chiarito dall'Agencia delle Dogane con Circolare n. 20/2005, al concetto di origine non preferenziale è altresì collegato il cosiddetto **marchio di origine** o "**Made in**" del prodotto.
- È evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché, **agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.**
- Ad oggi **NON è previsto alcun obbligo di indicare** l'esatto Made In sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio.
- L'introduzione di tale obbligo per talune categorie merceologiche è stata oggetto di una proposta di regolamento presentata nel 2005.
- Il **Codice del Consumo** (D.Lgs. 206/2005, art. 6) lo prevede astrattamente, tuttavia non ha ancora trovato attuazione:
«i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno [...] c) le indicazioni relative al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea»

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Strumenti a difesa del Made In – Accordo di Madrid

- *Sequestro delle merci per le quali si abbia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine.*
- Restituzione entro 60 gg qualora gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare la merce

- **Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni false o fallaci** riveduto a Lisbona nel 1958, art. 1:
«Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza [...] sarà sequestrato all'importazione. Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione»
- Accordo di Madrid recepito in Italia con **DPR 656/1968**, art. 1:
«Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione [nello Stato], a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati»

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Strumenti a difesa del Made In – Reato di falsa o fallace indicazione di origine

- Con l'articolo 4 comma 49 della legge n°350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine.

➤ Falsa indicazione


Stampigliatura della dicitura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine non preferenziale.

➤ Fallace indicazione

1) apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;

ovvero

2) apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.



LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO PUNITE, AI SENSI DELL' ART. 517 CODICE PENALE,
CON LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD EURO 20.000

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Esempio



- Un operatore **importa** cappelli vietnamiti tradizionali conici e li classifica alla voce **6504** «*cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti*»
- Tali cappelli, di origine vietnamita, sono **lavorati in Italia** e modellati nella forma del cappello «Panama», questo cappello è classificato alla voce **6504**.
- L'operatore **dichiara il prodotto «made in Italy»**.
- Tuttavia, la **regola di origine non preferenziale** per i prodotti del capitolo 65 è la «**CTH**» ossia prevede che debba essere effettuata una «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto».
- Pertanto, dal momento che sia il cappello conico che il «panama» hanno la stessa voce doganale, il «Panama» si deve intendere di origine vietnamita in quanto la lavorazione non ha comportato il cambio di voce doganale.
- ✗ Tuttavia, la **classifica doganale** attribuita al cappello conico (6504) è risultata **non corretta**: il cappello doveva essere classificato alla **6502** «*campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite*».
- ✓ Se l'operatore avesse classificato correttamente il cappello vietnamita da cui ha ricavato il «panama», non avrebbe commesso un illecito dichiarando «*made in Italy*» il «Panama».

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in) Esempio



Comando provinciale della Guardia
di Finanza di Brindisi

Prot. 61568/RU

Roma, 25 maggio 2017

COMUNICATO STAMPA

UFFICIO DOGANE DI BRINDISI: SEQUESTRATI 1.565 CARTONI CONTENENTI CIALDE PER PREPARAZIONE DI CANNOLI SICILIANI, RECANTI FALLACE ATTESTAZIONI DI ORIGINE

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Brindisi, unitamente a militari della Guardia di Finanza, in seguito ad attività di controllo, hanno rinvenuto all'interno di un camion di immatricolazione romena, in arrivo dalla Grecia, 1.565 cartoni recanti fallaci indicazioni di origine "Made in Italy", contenenti cialde per la preparazione di cannoli siciliani, per un totale di 4.460 kg, prodotte in Romania.

Ravvisando la violazione dell'art. 517 del C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) la merce è stata sottoposta a sequestro e l'autore della violazione è stato denunciato a piede libero all'Autorità giudiziaria.



Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Strumenti a difesa del Made In – Fallace uso del marchio

- 1) Introduzione della nuova fattispecie di “fallace indicazione di origine mediante uso del marchio” oggetto di sanzione amministrativa (Decreto Legge 135 del 25.09.2009 (convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166)

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

N.B. Obbligo di indicazione dell'origine estera scatta solo qualora il marchio possa trarre in inganno il consumatore

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)
 Strumenti a difesa del Made In – “Appendice informativa” e
 “attestazione” che le informazioni sulla effettiva origine della merce
 saranno fornite in fase di commercializzazione

Le indicazioni precise sull’origine estera potranno
 concretizzarsi in un’appendice informativa sul
 prodotto, sulla confezione o sulle etichette
 contenente le seguenti informazioni (circolare
 esplicativa n° 124898 del MSE):

- Prodotto fabbricato in
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

ATTESTAZIONE
 (ex art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003)
 allegata alla dichiarazione doganale n° ____ presentata il giorno ____ / ____ / ____

Il sottoscritto

cognome		nome	
nato a		provincia	
in data		cittadinanza	
residente a		c.a.p.	
via/piazza		n° civico	

In qualità di (barrare con X l’opzione scelta):

- titolare del marchio
 _____ n° reg. _____
- licenziatario del marchio
 _____ n° reg. _____
- rappresentante legale dell’impresa titolare e/o licenziataria del marchio
 _____ n° reg. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr. 445/2000), sul presupposto dell’origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere – in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n° ____ presentata il giorno ____ / ____ / ____ - tutte le informazioni relative all’origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità (barrare con X l’opzione scelta):

- Indicazione con appendice Informativa
- Indicazione sul prodotto
- Indicazione sulla confezione
- altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore)

Data, _____ (Il dichiarante)

Le indicazioni di origine non preferenziale (made in)

Prodotti interamente italiani


2) Introduzione del reato di utilizzo di indicazioni di vendita quali “100% Made in Italy” senza che ne siano soddisfatte le condizioni (Decreto Legge 135 del 25.09.2009 (convertito nella Legge 20 novembre 2009, n. 166)

- Una fattispecie di made in Italy in cui il prodotto è accompagnato da un’indicazione di vendita idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione che esso sia «realizzato interamente in Italia».

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

L'origine preferenziale



OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTIATIONS
 Updated June 2021
 Updates in red


[EU-New Zealand:](#)
[Text of the agreement \(europa.eu\)](#)

La lista aggiornata dei Paesi con i quali è in vigore un accordo di libero scambio è consultabile sul Portale dedicato della Commissione europea di cui al [Arrangements list \(europa.eu\)](#)

Origine preferenziale

Misure collegate

- L'origine preferenziale dà diritto a benefici tariffari (ingresso a **dazio zero** o a **dazio ridotto**) negli scambi tra Paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale.
- Perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli accordi di commercio preferenziale.



Nella [pagina informativa sul Sistema REX](#) è possibile prendere visione dello status di applicazione del sistema unilaterale da parte dei Paesi beneficiari SPG e PTOM, nonché verificare se il fornitore estero è registrato.

Origine preferenziale

Riferimenti normativi



NORMATIVA UNIONALE

- **Codice Doganale Unione**
Reg. UE 952/13 (CDU) – artt. da 64 a 66
- **Regolamento Delegato**
Reg. UE 2446/15 (RD) – artt. da da 37 a 70
- **Regolamento Esecuzione**
Reg. UE 2447/15 (RE) – artt. da 60 a 126
- **Accordi di libero scambio con i Paesi accordisti**



PRASSI PRINCIPALE

- Circolari e note dell'Agencia delle Dogane (ADM)
- ADM Nota prot. 125912/RU del 27 dicembre 2018 - oggi. *“Origine preferenziale. Art. 64 del Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 37/70 del Reg. delegato (UE) n. 2015/2446, artt. 60/126 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447. Linee guida”*

In teoria, tutti i prodotti possono beneficiare dell'origine preferenziale.

In pratica, un Paese non darà la preferenza ai prodotti che considera fondamentali per la propria industria. Si tratta di una questione di **negoziamento** tra le parti contraenti: di conseguenza, alcuni prodotti possono essere **esclusi** dal trattamento preferenziale (es. prodotti agricoli).



Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Sintesi delle principali condizioni

Requisiti per il trattamento preferenziale

Prodotti originari di una parte contraente	Continuità territoriale delle lavorazioni	Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti o «non modificazione»	Divieto di restituzione (no drawback rule)	Idonea prova dell'origine preferenziale
Rispetto delle regole di origine previste (prodotti <u>interamente ottenuti o sufficientemente trasformati</u>).	Le trasformazioni che hanno conferito l'origine preferenziale devono avvenire senza interruzioni nel territorio del Paese contraente.	I prodotti originari del Paese di riferimento devono essere trasportati direttamente a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi (deroghe per trasbordi e operazioni di mero carico, scarico e conservazione, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali).	I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine non devono essere soggetti , nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione di tali dazi.	I prodotti devono essere accompagnati da idonea prova dell'origine preferenziale che verrà presentata all'ufficio doganale del Paese di importazione (es. certificato di circolazione EUR.1, attestazione o dichiarazione di origine su fattura da parte di un Esportatore Autorizzato o Registrato REX).



Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Prodotti interamente ottenuti

- Si tratta di **prodotti che non contengono alcuna componente importata.**
 - N.B. le merci prodotte in un Paese totalmente da prodotti interamente ottenuti in quel Paese sono esse stesse prodotti interamente ottenuti
 - Ad esempio:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità, dalle loro navi;
- [...]

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Prodotti sufficientemente trasformati

- I **prodotti** ottenuti nell'Unione in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione di **lavorazioni o trasformazioni sufficienti**.
- Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei **protocolli di origine** degli accordi.

L 54/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

26.2.2013

Appendice I

Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Prescrizioni generali

Articolo 3 Cumulo dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità di riferimento

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

Elenco degli allegati

ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Lavorazioni insufficienti

- Lavorazioni **sempre** insufficienti a conferire l'origine **anche se la regola di lista è soddisfatta**

(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

(b) la scomposizione e composizione di confezioni;

(c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

(e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

(g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

(h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

(j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

(k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

(l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

(m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

(n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

(o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

(p) la macellazione degli animali.

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Tipologie di regole

- Le basi legali sono **contenute negli allegati dei protocolli di origine** degli specifici accordi (pubblicati nella GUUE sezione L)
- **Variano in funzione della classifica doganale del prodotto** e sono da collegare sempre alle trasformazioni minime

Valore percentuale



il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

Cambio di voce doganale



le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito

Regole specifiche



i casi che prevedono lavorazioni specifiche

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Regola di tolleranza generale

- Deroga: la concessione consente di **utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 10% del prezzo franco fabbrica.**
 - Esempio: se la regola prevede il cambio di voce doganale SA sarà comunque consentito l'utilizzo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito a condizione che il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica.
- Nei «**nuovi Accordi PEM**» la regola di tolleranza viene, in linea di principio, estesa e suddivisa per valore o per peso:
 - la concessione consente di **utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 15% del prezzo franco fabbrica;**
 - per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 (esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16), la tolleranza è espressa nel **15% del peso netto** del prodotto;
 - fanno eccezione i prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 a cui si applicano tolleranze specifiche.
 - Esempio: se la regola prevede il cambio di voce doganale SA sarà comunque consentito l'utilizzo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito a condizione che il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica
 - La tolleranza in peso introduce un criterio più oggettivo e una soglia del 15% dovrebbe garantire un trattamento favorevole sufficiente evitando, inoltre, che la fluttuazione internazionale dei prezzi delle materie prime incida sull'origine dei prodotti agricoli.

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Accessori e pezzi di ricambio

- Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono **consegnati con** un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che **fanno parte del suo normale equipaggiamento** e il cui **prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente**, **si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.**



Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Assortimenti

- Gli **assortimenti**, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, **si considerano originari a condizione** che **tutti** i prodotti che li compongono siano originari.
- Tuttavia, un assortimento **composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione** che il **valore dei prodotti non originari non superi il 15%** del prezzo franco fabbrica **dell'assortimento**.

Esempio «set lavapavimenti»:

Elementi assortimento

- Secchio in materiale plastico VD 3924
- Insieme di filacce montato su un manico = scopa frangiata lavapavimenti VD 9603

Cosa conferisce il carattere essenziale ai fini della classificazione doganale?

- Avuto riguardo alla funzione del set e alle ITV reperite nel database unionale: VD 9603



Qual è l'origine dell'assortimento?

- a) secchio e scopa entrambi originari → tutti i prodotti che lo compongono sono originari, assortimento originario ✓
- b) secchio non originario, valore 2; scopa originaria, valore 8; prezzo 15 → composto di prodotti originari e non originari, l'assortimento è originario nel suo insieme poiché il valore del secchio non originario è inferiore al 15% del prezzo dell'assortimento ✓

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Elementi neutri

- Per determinare se un prodotto è originario, **non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati** per la sua fabbricazione:
 - a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e utensili;
 - d) merci che non entrano, né sono destinate ad entrare, nella composizione finale dello stesso.

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Separazione contabile (es. art. 21 PEM) – Tracciabilità dei materiali

- Ai fini della determinazione dell'origine, dovrebbe essere garantita una **tracciabilità** puntuale sulle componenti in ingresso e sull'origine dichiarata per i prodotti in uscita.
- Può essere **richiesta** l'autorizzazione alla c.d. «**separazione contabile**», che consente di avere ai fini dell'origine preferenziale, nel caso di gestione non separata delle scorte, una *separazione meramente contabile* dei prodotti fungibili:
 - grazie a questa autorizzazione è possibile evitare una separazione fisica delle scorte fra materiali originari (di origine preferenziale UE) e non originari (non di origine preferenziale UE);
 - deve trattarsi di materiali identici e intercambiabili utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
 - la detenzione di scorte separate di tali materiali originari e non originari identici e intercambiabili deve comportare costi notevoli o difficoltà pratiche;
 - il metodo deve essere applicato conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato;
 - il metodo deve poter garantire che, per un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti considerati originari non sia superiore a quello dei prodotti che sarebbero stati considerati tali se i materiali fossero stati fisicamente separati;
- L'autorità doganale può concedere tale autorizzazione alle condizioni che considera appropriate e controllare il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata.
- Criticità: tale metodo risulta accettato soltanto da alcuni Paesi (accordi) e non da tutti.

Nuove regole per gli scambi tra UE e Paesi Paneuromediterranei

Definizioni

Convenzione PEM

- Attuale Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale Paneuromediterranee ([GU UE L54 del 26 febbraio 2013](#)).
- Due Paesi contraenti che hanno ratificato la Convenzione e hanno tra loro un Accordo di libero scambio (ALS) possono sostituire il protocollo sulle regole di origine di tale ALS con un nuovo protocollo che rimanda alle regole previste dalla Convenzione PEM.
- Ad oggi, negli scambi con la UE, di tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione PEM, soltanto Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Giordania, Libano e Siria (oltre Turchia con la quale è in vigore un Accordo di unione doganale) non applicano le regole previste dalla stessa Convenzione.

Regole di origine transitorie

- Insieme di regole di origine basate sulle regole di origine della Convenzione PEM rivista applicabili su base bilaterale parallelamente alle attuali regole della Convenzione PEM.
- Queste regole sono transitorie in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore della Convenzione PEM rivista.

Convenzione PEM riveduta

- Unico strumento giuridico che sostituirà tutti gli Accordi di libero scambio bilaterali attualmente in vigore nella zona Paneuromediterranea.

Nuove regole per gli scambi tra UE e Paesi Paneuromediterranei

Campo di applicazione

- I due insiemi di norme di origine **coesisteranno** tra le Parti contraenti applicatrici.
- Gli operatori economici possono **scegliere** tra le norme di origine applicabili nell'area paneuromediterranea:
 - le attuali norme della Convenzione PEM, oppure
 - le norme di origine transitorie.
- Tale scelta deve essere effettuata **per ciascuna spedizione**.

Che cosa si applica?



NB: prima di optare per le regole di origine transitorie, gli operatori economici devono considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale.

Esempio 1

Il Paese di destinazione finale non è una Parte contraente applicatrice (ad esempio Tunisia)

- L'esportatore deve rilasciare una prova dell'origine sulla base delle regole della **Convenzione PEM**.
- Ciò ha un impatto sui fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato che devono anche fornire prove di origine secondo questo set di regole di origine.
- Se per tali materiali le prove dell'origine sono conformi soltanto alle regole di origine transitorie, tali materiali dovrebbero essere considerati non originari.

Esempio 2

Il Paese di destinazione finale è una Parte contraente applicatrice (ad esempio Svizzera)

- L'esportatore può rilasciare una prova dell'origine sulla base delle **regole di origine transitorie**.
- Se i materiali incorporati nel prodotto esportato non sono stati coperti da una prova di origine "transitoria", i fornitori possono avvalersi della possibilità di rilasciare retroattivamente una prova di origine corretta.

Nuove regole per gli scambi tra UE e Paesi Paneuromediterranei

Regole di origine più flessibili

- Le regole di origine sono **maggiormente flessibili** e in linea con il contesto industriale e commerciale attuale.
- Alcune delle principali innovazioni riguardano, ad esempio, la eliminazione dei requisiti cumulativi, la presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE nonché la presenza di una nuova “doppia trasformazione” per i tessuti.
- Inoltre, per le regole di origine basate sul criterio della soglia massima di materiali non originari, è prevista la possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell’origine con l’impiego di valori medi (c.d. “**averaging**”).

Prodotto	Voce doganale	Regola di origine dalla attuale Convenzione PEM	Regola di origine transitoria
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Da 7208 a 7212	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	Fabbricazione a partire da semilavorati della voce 7207

- La nuova regola di origine è sicuramente più favorevole per gli operatori in quanto maggiormente coerente con il panorama industriale siderurgico attuale in cui le lavorazioni per i prodotti laminati piatti partono generalmente dalle bramme (7207) e non dai lingotti (7206).

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Condizioni generali per ottenere l'origine preferenziale – raffronto “nuovi accordi” PEM



No drawback rule

I componenti di origine estera devono essere stati importati in via definitiva



No drawback rule

Solo per i prodotti tessili



Prodotto interamente ottenuto o sufficientemente trasformato



Cumulo integrale

Il cumulo integrale generalizzato consente di effettuare lavorazioni o trasformazioni sufficienti, anziché nel territorio doganale di un unico paese, nella zona costituita dai territori doganali di un gruppo di paesi



Territorialità e trasporto diretto



Prodotto interamente ottenuto o sufficientemente trasformato

Per i prodotti sufficientemente trasformati sono previste regole «più semplici» (es. soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione dell'UE, eliminazione di requisiti cumulativi...)



Non modificazione

Ammessi il magazzinaggio e il frazionamento sotto sorveglianza doganale

Modalità pratiche per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Applicazione delle regole di origine – come leggere l'allegato contenenti le regole di origine

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)

Le prime due colonne dell'elenco **descrivono** il prodotto ottenuto:

- 1) la **prima** colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato di classificazione delle merci*
- 2) la **seconda** riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo



Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella **colonna 3**, sia nella **colonna 4**, l'esportatore può scegliere di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4 (tra loro **alternative**). Se invece nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

* In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «**ex**»; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

Modalità pratiche per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Applicazione delle regole di origine: Esempi

capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di bu della	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	 Roo cambio di voce
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	 Roo cambio di voce
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — Tavole, croci e manufatti simili — Altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	 Roo specifiche
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	

Modalità pratiche per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Applicazione delle regole di origine: Esempi


ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Roo valore

Origine preferenziale

Sintesi illustrativa attività rilevanti



Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto



Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base



Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1



Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti

Modalità pratiche per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Linee guida procedurali

- Creazione di un documento interno contenente le voci doganali dei prodotti associate al codice articolo
- Verifica delle **regole di origine** all'interno dei protocolli
- **Distinta Base** valorizzata con indicazione distinta delle **componenti originarie e non originarie** (in funzione delle dichiarazioni dei fornitori raccolte, verificate e archiviate)
- **Calcolo automatizzato** del rispetto della regola di origine (attenzione alla determinazione del prezzo franco fabbrica ove necessario)
- Stesura di una **fattura** all'interno della quale sia chiaro ed evidente il contenuto in termini di merce di origine preferenziale e di merce non originaria

Modalità pratiche per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Seller: società alpha 
 indirizzo
 Partita IVA
 Telefono, email, fax
 Codice meccanografico

Bill to: società beta
 Ship to: ... **A**

B CONDIZIONI DI RESA/terms of delivery:
 FOB (LIVORNO), ex Incoterms 2000 DATA/ date of issue: N° FATTURA/ invoice n°:
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO/ payment terms: AT SIGHT DESTINAZIONE/ destination:

DESCRIZIONE/ description	QUANTITA' quantity	PREZZO UNITARIO unit price	SCONTO discount	IMPORTO TOTALE total amount	IVA VAT
D Aber (HS code: XXXXXX) Country of origin: Italy Gross weight... Net weight...	4	200	0%	1000,00	NI
DeFg (HS code: XXXXXX) Country of origin: Italy Gross weight... Net weight... Packages... Packing...	3	400	0%	1.200,00	NI
> The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Union preferential origin E > Merce non compresa tra i prodotti a duplice uso di cui al Regolamento CEE n. 1334/2000 e successive modifiche F > Merce prodotta o trattata con materiali diversi da quelli compresi nelle convenzioni di Washington > Merce non compresa nell'elenco dei beni culturali di cui al Regolamento (CEE) n° 3911/92 > Merce non destinata alla tortura o alla repressione (reg CE 1236/2005) Data: Nome: Firma:					


TOTALE MERCE/Goods total: 2.000,00	% IVA / VAT %: Non imponibile G	
TOTALE IMPONIBILE/taxable value: 2.200,00 H	TITOLO DI ESENZIONE/Vat exemption reference: art 8 (lettera A, ovvero B) dpr 633/72	VALUTA/Currency: EURO
	TOTALE IVA/VAT amount: 0	INVOICE TOTAL: 2.200,00

Focus lett. E:
dichiarazione di origine in fattura



Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Il cumulo dell'origine – Tipologie



Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea in data 1° agosto 2021

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona											Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
EU		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X (*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+LI)	X		X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X		X	X	
IS	X	X		X	X		X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X		X	X	
NO	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X		X	X	
FO	X	X	X	X											X										
DZ	X																								
EG	X	X	X	X					X		X			X	X										
IL	X	X	X	X					X						X										
JO	X	X	X	X				X	X					X											
LB		X	X	X																					
MA	X	X	X	X				X		X				X	X										
PS	X	X	X	X											X										
SY															X										
TN	X	X	X	X				X		X					X										
TR	X (*)	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X (*)	X (*)	(*)	X (*)	X (*)	X (*)	X	X (*)		
AL	X	X	X	X											X (*)		X	X	X	X	X	X			
BA	X	X	X	X											X (*)	X		X	X	X	X	X			
KO	X														(*)	X	X		X	X	X	X			
ME	X	X	X	X											X (*)	X	X	X		X	X	X			
MK	X	X	X	X											X (*)	X	X	X	X		X	X			
RS	X	X	X	X											X (*)	X	X	X	X	X		X			
MD	X														X	X	X	X	X	X	X				
GE	X	X	X	X											X (*)									X	
UA	X	X	X	X																		X			

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Il cumulo dell'origine – Matrice

(*) È possibile il cumulo diagonale tra Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Si veda tuttavia la tabella 3 per la possibilità di cumulo diagonale tra Unione europea, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

(†) Per i mercati contemplati dall'unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

(*) Per i mercati agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007 (cumulo non applicabile con MD e GE).

(*) Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009 (cumulo non applicabile con MD e GE).

(†) Per i prodotti — di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, e — contemplati dall'allegato 1 dell'accordo di libero scambio (ALS) tra la Repubblica di Turchia e la Georgia, il cumulo dell'origine può essere applicato solo se sono originari della Repubblica di Turchia e della Georgia.

Le regole per l'attribuzione dell'origine preferenziale

Il cumulo dell'origine – dichiarazione del fornitore – punti di attenzione

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara ⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato



La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

(6) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei Paesi con sui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

• Avvertenze compilazione di dichiarazioni del fornitore e controllo di dichiarazioni del fornitore ricevute

• Es:

– *Cumulo applicato conCINA.....*

– *..che disciplinano gli scambi preferenziali con
Messico....*

Dichiara:

Cumulo applicato con Turchia

I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

Riepilogo dei documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

	Certificato di circolazione EUR. 1	Per esportazioni verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio* a eccezione di: Corea del Sud; Singapore; Canada; Paesi ESA (Eastern Southern Africa); Ghana; Giappone; PTOM bilaterali (Paesi e Territori d'Oltremare); Regno Unito; Vietnam.
	Dichiarazione su fattura o altro documento commerciale idoneo rilasciata da qualsiasi operatore	Per esportazioni verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio solo per spedizioni di valore inferiore a € 6.000
	Dichiarazione su fattura o altro documento commerciale idoneo rilasciata da un Esportatore Autorizzato	Per esportazioni di qualsiasi valore verso tutti i Paesi con i quali la UE ha sottoscritto un accordo di libero scambio (<u>eccetto i Paesi per i quali è previsto lo status di REX</u>).
	Dichiarazione su fattura o altro documento commerciale idoneo rilasciata da un Esportatore Registrato (REX)	Per esportazioni di qualsiasi valore verso: Canada; Paesi ESA (Eastern Southern Africa); Ghana; Giappone; PTOM bilaterali (Paesi e Territori d'Oltremare); Regno Unito; Vietnam.
	Istituto della conoscenza da parte dell'importatore	La "conoscenza da parte dell'importatore" è un'opzione che consente all'importatore di richiedere un trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario delle merci importate. Può essere utilizzato in alternativa all'attestazione di origine negli scambi con: Regno Unito; Giappone.

I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

Il certificato di circolazione EUR.1

- Il certificato EUR.1 è il certificato di circolazione, previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione europea con Paesi terzi, che **attesta l'origine preferenziale delle merci**.
- Il certificato, stampato su carta speciale con fondo arabescato di colore verde, **scorta le merci, dichiarate di origine preferenziale**, destinate ad essere importate nell'Unione europea oppure esportate verso Paesi extra-UE con cui sono in vigore accordi di libero scambio.
- Il certificato EUR.1 **viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione** dietro richiesta avanzata dall'interessato redatta su un apposito formulario, che può essere redatto dall'esportatore oppure dal rappresentante doganale autorizzato; in quest'ultimo caso, oltre a riportare esattamente le generalità dell'esportatore, deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta).



Circolare n. 13/D del 16 marzo 2021- EUR.1 Full Digital per gli scambi con la Svizzera

ADM ha dato inizio il 1° marzo 2021 alla sperimentazione del progetto denominato «**EUR.1 Full Digital**», il quale proseguirà per i successivi 12 mesi e potrà essere esteso, di accordo tra le Parti, sulla base dell'evoluzione dell'attuale stato di emergenza sanitaria e delle esigenze di fluidità e rapidità dei traffici commerciali.

A decorrere dal 15 marzo 2021, la procedura sperimentale denominata “EUR.1 Full Digital” è applicabile, fino al 28 febbraio 2022, a tutte le operazioni doganali di **esportazione dall'Italia verso la Confederazione svizzera**.

Trattandosi di una procedura di tipo sperimentale, è applicabile su base **facoltativa**; rimane infatti la possibilità per l'operatore economico di richiedere il rilascio della prova d'origine sui modelli cartacei già in uso.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 MI N. N	
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra			
e			
Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi			
3. Destinataria (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi, o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	
5. Paese, gruppo di paesi, o territorio di destinazione		7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci		9. Massa lorda (Kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (1) modello n. _____ del _____ Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è stato rilasciato A _____, addi _____ (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato. Fatto a _____, addi _____ (Firma)	


I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

Il certificato di circolazione EUR.1 – rilascio

- Il 26 luglio 2019 l'Agencia delle Dogane ha disposto, con la nota n. 91956/RU, un importante cambiamento nella procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR prevista per i titolari di autorizzazione alla procedura di domiciliazione.
 - Tale nota, ha stabilito che, a partire dal 22 gennaio 2020, non sarebbe stato più possibile **richiedere alla dogana competente i predetti certificati di circolazione previdimati, prevedendo il loro rilascio solo prima della spedizione della merce e previo controllo, da parte dell'Ufficio territoriale, della richiesta e della documentazione a corredo di ciascuna spedizione.**
 - A seguito del notevole aumento delle richieste di rilascio dello status di esportatore autorizzato e a causa del difficile periodo attuale, sono intervenute **diverse proroghe** alla suddetta scadenza, fino alla **Circolare n. 12/2022 che ha disposto la fine della procedura di previdimazione dei certificati EUR.1, EUR MED e ATR.**
- Dal **1° aprile** si applicano **tre diverse modalità di rilascio:**
 - **procedura ordinaria**, con la quale gli operatori (o i loro rappresentanti doganali) richiedono il certificato nella dichiarazione di esportazione presentando la stampa all'Ufficio competente per timbro, firma e validazione;
 - **procedura facilitata**, con la quale gli operatori AEO – operanti in procedura presso luogo approvato – previa richiesta e dimostrazione di oggettive difficoltà operative, possono richiedere la stampa di modelli previdimati;
 - **procedura *full digital*** applicabile in via sperimentale solo per i certificati **EUR.1 verso la Svizzera**, con la quale gli operatori possono richiedere i certificati con procedura digitalizzata e acquisire tali certificati in formato digitale.

I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

La dichiarazione su fattura – soglie valore



I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

La dichiarazione su fattura o “altro documento commerciale idoneo”

- La dichiarazione di origine **può essere apposta** sulla “fattura” o su “qualsiasi altro documento”, che è indicato dover essere di tipo “commerciale”.
- Tuttavia, non vi è una definizione di cosa debba intendersi per “qualsiasi altro documento commerciale”.
- Alcuni accordi/relative prassi a commento:
 - forniscono esempi (ad es. il “packing list”);
 - aggiungono indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare un “foglio separato”; in tal caso tuttavia, seppur su carta intestata e riportante i riferimenti alla fattura, vi potrebbe essere il rischio che, a discrezionalità, la dichiarazione di origine apposta su un “foglio separato” non venga considerata come facente strettamente parte del documento commerciale.
- In ogni caso, la fattura o il documento commerciale **deve descrivere le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione**.
- In caso di spedizione mista, **vi deve essere una chiara distinzione dei prodotti originari da quelli non originari**.

I documenti per la certificazione dell'origine preferenziale

Il testo della dichiarazione di origine

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [**autorizzazione doganale n. ...**] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (**customs authorisation No...**) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)

Esportatore Autorizzato

La qualifica

- Lo **status di esportatore autorizzato** consente di poter **attestare l'origine preferenziale UE delle merci** esportate **direttamente sulla fattura**, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo.
- È necessario presentare apposita istanza scritta all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
- L'autorizzazione è concessa entro 60gg, previa verifica di alcuni **requisiti**:
 - **esportazioni a carattere regolare** verso i Paesi extra-UE (con cui esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione) per i quali si richiede l'autorizzazione (eccezioni: gli Accordi con Corea del Sud e Singapore non richiedono tale requisito);
 - l'esportatore deve essere in grado di **provare il carattere originario della merce da esportare** (conoscenza regole di origine, conservazione documenti giustificativi, contabilità materie, dichiarazioni fornitori);
 - deve fornire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Esportatore Autorizzato

La qualifica (segue)

- A seconda del soggetto richiedente, dovranno essere presentati i seguenti documenti:



Produttori del bene esportato:

- Schede tecniche del prodotto e relativa voce doganale
- Descrizione del processo produttivo



Commercianti del prodotto esportato:

- Dichiarazione del fornitore



Concluso l'iter viene assegnato il numero di autorizzazione da inserire nella dichiarazione su fattura

Esportatore Autorizzato

Esempio di numero di autorizzazione e utilizzo nella dichiarazione doganale di esportazione

DICHIARAZIONE DOGANALE DI ESPORTAZIONE

05		COMUNITA' EUROPEA		DAU 75723W 20051305800		REUSERO1		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
ESEMPLIARE PER LO SPEDITORE/ESPORTATORE	2 Speditore/Esportatore N.		1		1 DICHIARAZIONE Alto KS (532)		201 TQXQ1T0075723T3		
	3 Formulari		4 Det. di carico		5 Articoli		6 Totale dei colli		
	8 Destinatario N.		S28 Numero del suggello		7 Numero di riferimento		214382 V		
	14 Dichiarante/Rappresentante N.		Codice met. pag. spese di trasp. (S29)		15 Cod.P.sped.esport.		17 Cod. P. destinaz.		40.000 Kg. lordi
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.		20 Condizioni di consegna		23 Tasso di cambio		30.000 Kg. netti
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione		EUR 8200.00
	25 Modo di trasporto alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Valore dichiarato		28 Valore statistico		7600.00
	29 Ufficio di uscita		30 Localizzazione delle merci		32 Articolo		33 Codice delle merci		8200.00
	31 Colli e designazione delle merci		32 Articolo		33 Codice delle merci		34 Cod. P. di origine		83071000
	44 Menzioni speciali / Documenti Presentati/ Certificati ed autorizzazioni		45 Valore dichiarato		46 Valore statistico		47 Calcolo delle imposizioni		7600.00
47 Calcolo delle imposizioni		48 Dazioni di pagamento		49 Identificazione del deposito		B DATI CONTABILI		IT275103 MONTANO LUCINO	
Totale								MRN 201 TQXQ1T0075723T3 Cod. Svincolo: 4YUJSC SVINCOLATA Reg. I T 75723W de1 19/05/2020 conto - A93 n.	

DICHIARAZIONE SU FATTURA

THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT (CUSTOMS AUTHORIZATION NO. IT/99/MI/11) DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF EUROPEAN UNION PREFERENTIAL ORIGIN.

14/05/2020

44 Menzioni speciali / Documenti Presentati/ Certificati ed autorizzazioni

|N325 IT 2020 1/20021 14/05/2020| C521 IT 2018 ITACRIT275000-2018-
BNY28934| Y024 IT 2020 AEOC 120671| N864 IT 2020 IT/99/MI/11

Codice «N864»: dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato su fattura o su qualsiasi documento commerciale

Esportatore Registrato (REX)

Lo status di REX – riferimenti

- Il sistema REX, inizialmente avviato nell'ambito delle preferenze unilaterali SPG, trova applicazione anche nell'ambito del commercio bilaterale.
- Per ottenere la registrazione è necessario presentare **domanda** all'Ufficio delle dogane territorialmente competente (la registrazione è concessa nel più breve tempo possibile).
- La domanda deve essere redatta su modello di cui all'**allegato 22-06-bis** del Regolamento UE 2015/2447.
- Nel modulo sono riportati gli **impegni** che l'esportatore si assume, simili a quelli assunti in relazione all'autorizzazione allo status di EA.

Con Circ. n. 4/2020 del 20 gennaio 2021 ADM ha reso noto che i Servizi Tecnici della Commissione europea hanno sviluppato il **Portale dell'Operatore per il REX**, disponibile dal 25 gennaio 2021, per la *presentazione* delle richieste di registrazione alla banca dati REX, per la *consultazione* della registrazione REX e per la presentazione di eventuali successive *modifiche*.

Nella prima fase l'utilizzo del Portale REX è **facoltativo** e **alternativo** alla domanda «su carta».

ADM ha indicato che con successivo provvedimento si darà notizia dell'avvio della seconda fase, prevista per la metà del 2021, nella quale **sarà obbligatorio** l'uso del Portale.

Con Circ. n. 25/2022 del 4 luglio 2022 ADM ha confermato l'avvio della fase 2, ma, contrariamente a quanto preannunciato, gli operatori economici **restano tuttora liberi di scegliere la modalità di presentazione della domanda di registrazione al REX.**

Esportatore Registrato (REX)

Lo status di REX – modello di domanda

ALLEGATO II
*ALLEGATO 22-06 bis

**DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO
ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri**

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.
2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).
3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.
4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).

5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
- si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a collaborare con le autorità doganali;

Esportatore Registrato (REX)

Lo status di REX – modello di domanda (segue)

— si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;

— si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;

— si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽¹⁾

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽¹⁾

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro ⁽¹⁾ _____

Esportatore Registrato (REX)

Lo status di REX – numero REX



Concluso l'iter viene assegnato il numero di registrazione da inserire nella dichiarazione

- Il **numero** REX rilasciato è **unico** ed è identificato dalla dicitura “**ITREX**” seguita dal “**codice EORI**” (se rilasciato dalla Dogana italiana è rappresentato da «IT» + il numero di Partita IVA dell'azienda richiedente) e deve essere apposto nella dichiarazione di origine sulle fatture/documenti commerciali riguardanti merci che soddisfano i requisiti per poter essere dichiarate di origine preferenziale UE.
- [Link al database](#) tramite cui è possibile verificare l'esistenza e la validità del codice REX comunicato da fornitori dei Paesi SPG extra-UE oppure del proprio codice ITREX (avendone fatto richiesta nell'ambito del commercio bilaterale).

Esportatore Autorizzato vs Esportatore Registrato

Similitudini e differenze

Esportatore Autorizzato (EA)	Esportatore Registrato (REX)
Status autorizzato dall'Agenzia delle Dogane previo <i>audit</i> sull'origine	Status rilasciato dall'Agenzia delle Dogane previa <i>richiesta di registrazione</i> nel sistema della Commissione UE
Dichiarazione di origine su fattura riportante il n. di <i>autorizzazione EA</i>	Attestazione di origine su fattura riportante il n. di <i>registrazione REX</i>
Valido per tutti i Paesi, tranne quelli per cui vale il REX	Valido per Canada, Giappone, Costa d'Avorio, Ghana, PTOM bilaterali, Paesi ESA, Vietnam, Regno Unito
Necessario presentare <i>richiesta di estensione</i> a nuovi Paesi (requisito regolarità esportazioni)	Valido per i Paesi già esistenti e sarà <i>già valido</i> per eventuali Paesi che lo applicheranno successivamente
Tariffe doganali – dipende	Elencazione voci doganali nell'istanza – comunicare integrazioni (cfr. ADM Circ. 1/D/2019)

Prova dell'origine per gli scambi con il Giappone

Specificità

La prova dell'origine è costituita dalla attestazione di origine su fattura, rilasciata nell'UE da un Esportatore Registrato REX:

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (**numero di riferimento dell'esportatore ...**) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

(Criteri di origine usati)

.....

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (**Exporter Reference No ...**) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

Origin criteria used

.....

(Luogo e data / Place and date)

(Nome stampato dell'esportatore / Printed name of the exporter)

Prova dell'origine per gli scambi con il Giappone

Specificità – Criteri di origine usati

Dichiarazione di origine in fattura

- A → prodotti interamente ottenuti
- B → prodotti ottenuti esclusivamente a partire da materiali originari
- C → prodotti sufficientemente trasformati
 - C1 → utilizzo regola della modifica della tariffa**
 - C2 → utilizzo regola della modifica del valore**
 - C3 → utilizzo regole specifiche**
 - C4 → utilizzo regole specifiche per veicoli**
- D → prodotti ottenuti con cumulo
- E → prodotti originari ottenuti utilizzando le regole di tolleranza

LTD prodotto commercializzato

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:
I, the undersigned, declare that the goods described below:

sono originarie di / originate in

Unione Europea
European Union

e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con / *and satisfy the rules of origin governing preferential trade with:*

JP Giappone (A ; B ; C1 C2 C3 C4 ; D ; E)

La qualifica di esportatore autorizzato per gli scambi verso la Turchia

Unione doganale e A.TR

- Tra l'UE e la Turchia esiste una **unione doganale**.
- Il certificato A.TR trova applicazione nell'ambito degli scambi tra UE e Turchia e attesta che i prodotti oggetto di esportazione/importazione sono in **posizione di «libera pratica» nel paese di provenienza**.
- Si tratta di merce che:
 - è stata prodotta nell'UE o in Turchia, interamente oppure anche ottenuta con l'impiego di merce proveniente da Paesi terzi ed importata nell'UE o in Turchia;
 - se è stata importata nell'UE/Turchia da Paesi terzi e viene successivamente esportata in Turchia/UE, ha scontato l'applicazione dei dazi doganali dovuti all'atto della immissione in libera pratica nell'UE/Turchia.


CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, nazione) Ditta Alfa Srl 00182 Roma (RM) Via Brescia 4	A.TR. n. FIA 114679 99201156	
2. Documento di trasporto (indicazione facoltativa) N. del	4. ASSOCIAZIONE tra la COMUNITA ECONOMICA EUROPEA e la TURCHIA	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	5. Paese di esportazione ITALIA	6. Paese di destinazione (1) TURCHIA
7. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	8. Osservazioni	
9. N. d'ordine	10. Marche, numeri, quantità e natura dei colli (per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo), designazione delle merci 16 PALLETS NATURAL GRANULEX POLYETHYLENE	11. Peso lordo (kg) e altri pesanti (N. n. ecc.)
12. VISTO DELLA DOGANA Declarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2) modello 10057 W del 18/01/03 Ufficio doganale Stato in cui il certificato è rilasciato A. add. (Firma)		13. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Tibro Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. A. GEWA add. 18/01/03 Ditta Alfa Srl (Firma)

La qualifica di esportatore autorizzato per gli scambi verso la Turchia

A.TR – procedura semplificata

- L'art. 11 della Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale UE-Turchia, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, in deroga a quanto indicato dall'art. 7 relativo alla procedura ordinaria, prevede la **possibilità di rilasciare in procedura semplificata l'A.TR.**
- In particolare, dispone quanto segue: *“Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «**esportatore autorizzato**», che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci ...”.*
- Le autorità doganali concedono dunque l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato agli esportatori che offrano tutte le garanzie necessarie. In tale autorizzazione viene specificato, in particolare, l'Ufficio responsabile della **preautenticazione** dei certificati, le modalità con cui l'esportatore autorizzato deve giustificare l'utilizzo dei certificati, l'autorità responsabile dello svolgimento del successivo/eventuale controllo a posteriori.
- Inoltre, sempre nell'autorizzazione è stabilito, a discrezione delle autorità competenti, che il riquadro riservato al visto da parte della dogana possa recare l'impronta del timbro dell'Ufficio doganale competente dello Stato di esportazione e la firma manoscritta, o non, di un funzionario dell'ufficio; nella casella n. 8 “osservazioni” del certificato di circolazione A.TR. è inserita, in una delle lingue dell'Unione, la dicitura: «procedura semplificata», oppure, detta autorizzazione deve essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un **timbro speciale** ammesso dalle autorità doganali dello stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato III della Decisione.

Timbro speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 5



- 1) Sigla o stemma dello Stato di esportazione.
2) Dati identificativi dell'esportatore autorizzato.

La qualifica di esportatore autorizzato per gli scambi verso la Turchia

Dichiarazione dello speditore

- In relazione all'applicazione del sistema di cumulo paneuromediterraneo (vds. oltre, regimi preferenziali conclusi dall'UE con Paesi che prevedono un sistema di cumulo dell'origine basato sull'applicazione di norme in materia di origine identiche), per facilitare il rilascio di certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED in relazione a tali regimi preferenziali **l'Accordo di unione doganale UE-Turchia prevede che i fornitori di merci in libera pratica nell'unione doganale consegnate tra le due parti dell'unione doganale forniscano una dichiarazione denominata "dichiarazione dello speditore", relativa al carattere originario delle merci fornite** sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine previste dal regime commerciale preferenziale in questione (art. 45 della Decisione 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale UE-Turchia).

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

La dichiarazione dello speditore, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento⁽¹⁾
sono originarie⁽²⁾ e rispondono alle norme in materia di origine che disciplinano gli scambi
commerciali preferenziali con

.....⁽³⁾.

Dichiara che:

È stato applicato un cumulo con (nome/i del/i paese/i)

Non è stato applicato alcun cumulo⁽⁴⁾

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali ogni altra documentazione giustificativa che queste richiedano.

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: «... descritte in questa fattura e contrassegnate ... sono originarie ...».

⁽²⁾ La Comunità, la Turchia o un paese, gruppo di paesi o territorio di cui all'articolo 44, lettera a).

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio, di cui all'articolo 44, lettera a), interessato.

⁽⁴⁾ Completare e cancellare ove opportuno.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.



Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione del fornitore

Il contesto

- Il soggetto esportatore dell'UE, per **acquisire le informazioni necessarie per determinare il carattere originario preferenziale** delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'UE e i Paesi terzi accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «**dichiarazione di origine del fornitore**».
- Tale dichiarazione del fornitore **in merito al carattere originario preferenziale** dei prodotti viene poi **utilizzata dal soggetto esportatore dell'UE quale elemento di prova** per l'origine preferenziale dichiarata in sede di domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura.
- È necessario **instaurare e gestire una catena informativa con i propri fornitori dell'UE**, in particolare con quelli più significativi che possono essere considerati «critici» - sulla base delle regole di origine applicabili ai propri prodotti.
- È essenziale **NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di origine**: l'aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo).
- Nel caso in cui il fornitore non abbia prodotto/lavorato le merci, ma, a sua volta, abbia acquistato i prodotti oggetto di fornitura da un altro fornitore UE, potrà a sua volta chiedere la dichiarazione al proprio fornitore seguendo un **processo a ritroso** ed utilizzare la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore per rilasciare al proprio cliente la dichiarazione del fornitore, secondo un **meccanismo a cascata**.

Dichiarazione del fornitore

Il contesto (segue)

- **In assenza di dichiarazione del fornitore**, in ottica prudenziale e cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel processo produttivo / rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini della determinazione dell'origine.
- La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
- Ai fini della evidenza documentale è necessaria l'**archiviazione** delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori quale prova del carattere originario dei prodotti/componenti/materiali acquistati in ambito comunitario.
- Il fornitore che compila una dichiarazione **conserva** tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazioni per almeno tre anni (cinque anni nell'accordo UE-Corea).
- Le dichiarazioni del fornitore possono essere di **diverse tipologie** a seconda dei casi e delle esigenze:
 - per singola operazione
 - a lungo termine
 - del terzista



Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione per singola fornitura (ex art. 61 RE)

- Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta.
- La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

* elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di*.

⁽²⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁴⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.


⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.

Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione a lungo termine (ex art. 62 RE)

- Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'**unica dichiarazione** a copertura di più invii di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di **due anni**.
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di **un anno** prima della data della compilazione.
- In sintesi, essa riporta tre date:
 - a) data di rilascio (data in cui è compilata)
 - b) data di inizio validità (non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio, o posteriore a 6 mesi dopo tale data)
 - c) data di termine validità (non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio)



Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione a lungo termine (ex art. 62 RE)

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾
.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
 Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾
.....⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾

-
- ⁽¹⁾ Descrizione.
⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
⁽³⁾ Nome della società rifornita.
⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
⁽⁷⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀
⁽⁸⁾ Luogo e data del rilascio. ◀
⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
⁽¹⁰⁾ Firma.

Dichiarazione del fornitore

Dichiarazioni per prodotti sottoposti a lavorazioni nell'UE *senza* ottenere il carattere originario preferenziale

Per singola spedizione

ALLEGATO 22-17

Dichiarazione del fornitore per prodotti che **non** hanno carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codice SA dei materiali non originali utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originali utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁵⁾, e

dichiara: ⁽⁶⁾

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁷⁾

..... ⁽⁸⁾

..... ⁽⁹⁾

A lungo termine

ALLEGATO 22-18

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti **non** aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a ⁽¹⁾, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nell'Unione europea i seguenti materiali che non hanno carattere originario preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originali utilizzati	Codice SA dei materiali non originali utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originali utilizzati ⁽⁴⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nell'Unione europea per fabbricare queste merci sono originari di ⁽⁵⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁶⁾, e

dichiara: ⁽⁷⁾

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al ⁽⁸⁾.

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁹⁾

..... ⁽¹⁰⁾

..... ⁽¹¹⁾

NB: da utilizzare per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'Unione **senza ottenere** il carattere originario preferenziale.

Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione del terzista

- Occorre ottenere una dichiarazione dal proprio terzista?
- Problematica relativa al terzista che effettua conto lavoro e vendita

Dichiarazione a lungo termine relativa alle lavorazioni effettuate

Il sottoscritto dichiara che le lavorazioni qui di seguito descritte:

come da elenco allegato (firmare e timbrare l'allegato su ogni pagina)

Sono state interamente effettuate presso lo stabilimento ubicato in..... (indicare indirizzo e Stato)

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

01.01.2021 – 31-12-2021

Si impegna ad informare immediatamente la ditta _____ della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e Data, _____

Dichiarazione del fornitore

Criticità e suggerimenti

CRITICITÀ RICORRENTI

- Diversi fornitori di un medesimo articolo in assenza di tracciabilità;
- Descrizione inadeguata degli articoli nella dichiarazione;
- Fornitura di articoli non coperti dalla dichiarazione;
- Elenco incompleto o inesatto dei Paesi accordisti, con entrata in vigore di un nuovo accordo durante il periodo di validità della dichiarazione;
- Firma da parte di un soggetto che non può impegnare la società fornitrice;
- Incongruenza tra il periodo di validità e la data di sottoscrizione della dichiarazione;
- Variazione dell'origine della merce in corso di validità della dichiarazione rilasciata.

SUGGERIMENTI

- Istruzioni per la compilazione o precompilazione parziale;
- Automazione del processo di raccolta tramite portale o sistema di generazione automatica delle LTD precompilate;
- Trasposizione dei codici presenti nella dichiarazione all'interno della distinta base.

Contestazioni in materia di origine preferenziale

Contestazioni in materia di origine

Cosa succede se dichiaro l'origine preferenziale senza aver fatto le opportune verifiche?

- In alcuni Paesi del mondo il certificato di origine rappresenta un documento **necessario** ai fini dell'espletamento delle operazioni doganali di importazione.
- I **controlli** relativi all'effettiva origine della merce di cui l'esportatore dichiara il carattere preferenziale mediante richiesta di certificato EUR.1 ovvero mediante rilascio di dichiarazione su fattura **possono avvenire**:
 - in fase di esportazione in quanto le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile;
 - in fase di importazione nel Paese di destinazione mediante il meccanismo della cooperazione amministrativa, con un termine triennale per assoggettare a controllo a posteriori le operazioni.
- In questo senso il **controllo a posteriori delle prove dell'origine** è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del Paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti previsto dagli Accordi.
- Qualora tali autorità decidano di effettuare il controllo invieranno la documentazione relativa (EUR.1 o dichiarazione su fattura) alle autorità doganali del Paese di esportazione le quali procederanno ad effettuare le verifiche presso l'esportatore richiedendo allo stesso di dimostrare, documentalmente, l'origine preferenziale della merce oggetto dell'operazione sottoposta a controllo.

Contestazioni in materia di origine

Cosa succede se dichiaro l'origine preferenziale senza aver fatto le opportune verifiche?



- **Qualora dal controllo risultasse che la merce non aveva diritto al rilascio delle prove dell'origine preferenziale** (EUR.1 o dichiarazione su fattura) si avrà un duplice **effetto**:
 - le autorità doganali che hanno richiesto il controllo (Paese di importazione) negheranno la concessione del trattamento preferenziale andando a recuperare i diritti doganali non riscossi;
 - le autorità doganali del **paese di esportazione** che hanno effettuato materialmente il controllo potranno inviare **notizia di reato alla Procura della Repubblica** competente in considerazione del fatto che la prova dell'origine preferenziale è stata emessa a fronte di una **dichiarazione falsa dell'esportatore**.



Contestazioni in materia di origine

Cosa succede se dichiaro l'origine preferenziale senza aver fatto le opportune verifiche?



CASI DI REATO PER FALSA DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE



Nel caso del certificato EUR.1 – **per concorso nel falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico**, in quanto tratto in inganno dalle dichiarazioni, rivelatesi false, dell'operatore (combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.).

Ai fini dell'emissione del certificato di origine l'esportatore si assume la responsabilità, davanti ad un pubblico ufficiale (in tale caso il funzionario doganale che rilascia il certificato EUR. 1), della veridicità delle proprie dichiarazioni.



Nel caso della dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore su fattura o su altro documento commerciale – **per falso ideologico commesso in atto pubblico dal privato** (art. 483 c.p.).



In entrambi i casi, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico ex art. 483 e artt. 48 e 479 c.p. è **richiesta la prova del dolo** del soggetto che sottoscrive la dichiarazione di origine.

Contestazioni

Riepilogo possibili contestazioni e conseguenze in materia di origine ✘

- **Elusione misure di politica commerciale** – es. antidumping.
- **Contestazioni basate su verifiche dell'Olaf** (Ufficio europeo per la lotta antifrode) – es. in materia di OP o antidumping.
- **Falsa/fallace indicazione di origine non preferenziale (made in)** – art. 517 CP.
- **Falso in atto pubblico / dichiarazione resa a pubblico ufficiale** – dichiarazione doganale, dichiarazioni apposte sul modulo di domanda dei certificati di origine, attestazione circa l'impegno ad etichettare opportunamente la merce importata, certificati EUR.1, etc.
- **Annullamento prove origine preferenziale**
- **Illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino per falsa origine preferenziale** – perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paese terzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figura quale importatore in quel Paese; simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborso da parte dei clienti cui l'Autorità doganale abbia chiesto il versamento dei dazi doganali dovuti a seguito dell'invalidamento dell'origine preferenziale dichiarata all'importazione

Question time

Grazie per l'attenzione